

# Rassegna Stampa

08/02/2013



# RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo
<b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>		
5	08/02/2013	<b>IL DENARO</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> RITARDI PAGAMENTI PA TAJANI STRIGLIA L'ITALIA
6	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> AGEVOLAZIONI IN PILLOLE
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>		
7	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> LA ROTAZIONE GIUSTIFICA L'INDENNITÀ
8	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> LA PAGELLA NON DIPENDE DALLE MULTE
<b>EGOVERNMENT E INNOVAZIONE</b>		
9	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> IL CATASTO STORICO DEL COMUNE DI PADOVA È CONSULTABILE ONLINE
10	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> TRASPARENZA, I CONTRATTI SUL WEB
<b>GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
11	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> PATTI TERRITORIALI, SUL PIATTO 162 MLN PER GLI ENTI LOCALI
<b>GOVERNO LOCALE</b>		
12	08/02/2013	<b>IL DENARO</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> VICOEQUENSE LANCIA IL CAR POOLING: AUTO PIENE, STRADE VUOTE
<b>NORMATIVA E SENTENZE</b>		
13	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> GIUDICI, CONFLITTI D'INTERESSE KO
14	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> I GESTORI SONO TENUTI A RIMBORSARE L'IVA SULLA TIA
15	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> INDENNITÀ DI DISAGIO CUMULABILE CON LA VIGILANZA
16	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> L'ATTIVAZIONE DI UTENZE NON CONTA AI FINI TARSU
17	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> CONTI, DECIDE IL CONSIGLIO
<b>TRIBUTI</b>		
18	08/02/2013	<b>IL GIORNALE</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> GIUNTA ROSSA INGORDA RIMINI APPLICA L'IMU A CABINE E OMBRELLONI

# RASSEGNA STAMPA

<b>Pag.</b>	<b>Data Articolo</b>	<b>Testata</b> <b>Titolo</b>
19	08/02/2013	<b>IL SOLE 24 ORE</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> PER LA TARES AL DEBUTTO PARAMETRI DI CALCOLO LIBERI
20	08/02/2013	<b>IL SOLE 24 ORE</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> FONDO DI SVALUTAZIONE FUORI DAI CONTI DEL PATTO
21	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> CI SARÀ L'IMU SUGLI OMBRELLONI
23	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> LA TARES CON L'INVITO A PAGARE
25	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> E SU TARIFFE E PIANO ECCO LE LINEE GUIDA
<b>BILANCI</b>		
26	08/02/2013	<b>IL SOLE 24 ORE</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> CERTIFICATI AMBIENTALI NEL CONTO ECONOMICO
27	08/02/2013	<b>IL SOLE 24 ORE</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> SOLO LA SECONDA TARIFFA SI SOMMA ALLA DETASSAZIONE
<b>FINANZA LOCALE</b>		
28	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> IL FONDO ANTI-DEFAULT È INDOLORE
29	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> LA TOSCANA HA I SUOI REVISORI
<b>ENERGIA</b>		
30	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> ELENA FINANZIA L'ENERGIA PULITA
<b>ENTI LOCALI</b>		
31	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> LE PROVINCE FANNO UN SPOT RADIOFONICO PER FAR CAPIRE A TUTTI QUANTO SONO BELLE
32	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> INCENTIVI PATTO, SICILIA A DIETA
34	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> PIEMONTE, NASCE MAPPANO NUOVO ENTE NEL TORINESE
35	08/02/2013	<b>LA STAMPA</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> "LO STATO DEVE PAGARE TUTTO E SUBITO"
<b>ECONOMIA</b>		
37	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> <a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a> I SACCHETTI BIO? CONTA L'UTILIZZO

# RASSEGNA STAMPA

<b>Pag.</b>	<b>Data Articolo</b>	<b>Testata</b> <b>Titolo</b>	
38	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> MA IL DECRETO È SUB JUDICE	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>
39	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> APPALTI, PARAMETRI AL PALO	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>
<b>AMBIENTE</b>			
40	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> CERTIFICATI CON REGOLE CERTE	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>
41	08/02/2013	<b>ITALIA OGGI</b> CORTE CONTI UE INCORAGGIA IL RICICLO DEI RIFIUTI	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>
<b>LAVORO</b>			
42	08/02/2013	<b>LIBERO</b> I SINDACATI BARANO	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>
<b>APPALTI E CONTRATTI</b>			
44	08/02/2013	<b>CIRCOLARE ASMEL-ANPCI</b> OBBLIGO APPALTI E CONTRATTI CENTRALIZZATI PER I PICCOLI COMUNI	<a href="#">clicca qui per visualizzare l'articolo</a>

# Ritardi pagamenti Pa Tajani striglia l'Italia



Antonio  
Tajani

Di **MAURO TONETTI**

**Il Vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, in occasione di un incontro a Milano sul recepimento della direttiva Ue che impone il pagamento in 30 giorni per le transazioni commerciali tra imprese, lancia un monito nei confronti della nuova disciplina italiana che, invece di applicare tolleranza quasi zero, presenta lacune inaccettabili, pur avendo l'Italia recepito la direttiva in anticipo proprio per contrastare il ritardo nei pagamenti dalla Pubblica amministrazione. Tajani sottolinea come nella normativa italiana sul ritardo nei pagamenti dalla Pa esistano ambiguità che andrebbero risolte con un giro di vite necessario a tutelare il futuro delle imprese e dell'economia dell'intera Europa. Ad esempio, il decreto italiano sui tempi di pagamento prevede deroghe per il settore Sanità, per particolari contratti o qualora si applichino procedure di appalto particolari come il dialogo competitivo.**

## **Le deroghe**

La possibilità di concedere una deroga a 60 giorni era prevista dalla direttiva Ue, a fronte

del fatto che in molti Paesi i pagamenti che coinvolgono la Sanità raggiungono medie di 250 giorni con punte di 600. In Italia, invece, la deroga a 60 giorni è generalizzata, presentando rilievi di incompatibilità con il dettato della direttiva Ue. L'Italia rischierebbe pertanto una procedura d'infrazione, a meno di apportare modifiche chiarificatrici. Allo stesso modo devono essere riviste le regole di contabilità delle amministrazioni pubbliche e il Patto di stabilità, che ostacola il pagamento delle Pmi.

## **Retroattività**

C'è poi la questione della retroattività della norma, decisione che l'Ue lascia ad ogni Stato membro. In Italia il problema è serio perché si tratta di decine di miliardi di euro che bloccano migliaia di imprese dal pagare a loro volta i fornitori e portano spesso le imprese ad avere debiti con lo stesso Stato.

## **Credito**

A rischio ci sono migliaia di imprese che chiudono ogni mese perché lo Stato non paga e non riescono a far fronte alle spese. Una situazione di difficoltà che impedisce agli imprenditori anche di riuscire ad accedere al credito, le cui condizioni diventano sempre più restrittive, sempre a causa delle crisi economiche. Si pensi solo che in Italia la percentuale di imprese che non riesce ad ottenere del credito è sensibilmente più alta della media europea e se lo ottiene paga interessi pari in media al 4.5 per cento contro il 2.9 per cento della Germania ed il 2.2 per cento della Francia. ●●●

**AGEVOLAZIONI IN PILLOLE**

**Friuli-Venezia Giulia, possibile ottenere 25 mila euro per un evento culturale.** Ammonta a 25 mila euro il contributo che province e comuni capoluogo possono richiedere alla regione, per la realizzazione di un evento culturale nel corso del 2013. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla direzione centrale competente in cultura, entro il 28 febbraio 2013, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

**Umbria, 250 mila euro per favorire l'invecchiamento attivo.** La regione Umbria finanzia interventi volti a favorire il ruolo attivo delle persone anziane nella società, rimuovendo gli ostacoli che limitano la loro partecipazione alla vita sociale. I contributi della legge regionale n. 14 del 27 settembre 2012 ammontano ad un massimo di 30 mila euro per progetto. I comuni interessati possono presentare domanda entro il 9 marzo 2013.

**Basilicata, 500 mila euro per rispondere alla chiusura degli uffici giudiziari.** La regione Basilicata, attraverso la propria legge regionale Finanziaria per il 2013, ha stanziato 500 mila euro a favore dei comuni già sede di Uffici giudiziari

destinati alla chiusura o all'accorpamento ai sensi del dlgs n. 155/2012. La giunta regionale dovrà fissare i criteri di concessione dei contributi finalizzati ad assicurare, nell'arco del prossimo quinquennio, un corretto equilibrio delle spese di gestione degli enti locali.

**L'Agenzia delle entrate toscana cede gratuitamente 932 pc.** L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Toscana cede gratuitamente 900 pc e 32 portatili non più utilizzabili per le attività dell'Agenzia stessa. Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non profit (anche privati) possono partecipare alla selezione. La richiesta di partecipazione potrà essere inviata tramite Pec entro le ore 12 del giorno 01/03/2013.

**Abruzzo, contributi per l'aggregazione giovanile.** E di oltre 1,1 milioni di euro il fondo destinato ai comuni abruzzesi del cratere sismico, con esclusione de L'Aquila, per la realizzazione o l'adeguamento di infrastrutture destinate allo svolgimento di attività di aggregazione a favore dei giovani. Ogni proposta può ottenere un contributo fino a 100 mila euro. Domande entro l'8 marzo 2013.

---

**VIGILI/1**

## *La rotazione giustifica l'indennità*

---

**DI STEFANO MANZELLI**

---

Non basta organizzare il servizio di polizia municipale in turni per erogare la corrispondente indennità agli agenti. Occorre anche l'effettiva rotazione degli operatori. Lo ha ribadito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 11 del 7 gennaio 2013. Il comune di Torre Annunziata ha istituito e regolato il normale servizio di polizia locale su più turni giornalieri e per questo motivo alcuni agenti hanno richiesto indennità arretrate senza dimostrare l'effettiva rotazione degli stessi tra il servizio meridiano e antimeridiano. Contro il rigetto di questa richiesta gli interessati hanno proposto censure ai giudici amministrativi ma senza successo. Per erogare l'indennità di turno alla polizia locale, specifica la sentenza, non è sufficiente appartenere a strutture attive per oltre 12 ore al giorno. Serve l'effettiva partecipazione individuale degli operatori alla turnazione. In buona sostanza se anche ci sono i turni ma i dipendenti lavorano sempre nello stesso arco temporale non scatta il diritto all'erogazione dell'indennità.

**VIGILI/2**

## La pagella non dipende dalle multe

**DI STEFANO MANZELLI**

**Bocciato il dirigente che valuta l'operato dei vigili sulla base del numero delle multe accertate o sulla intransigenza operativa. Lo ha chiarito il giudice del lavoro di Venezia con la sentenza n. 620 del 2 febbraio 2013. Tre operatori di vigilanza hanno ricevuto delle schede di valutazione peggiorative rispetto alle precedenti e per questo si sono rivolti al tribunale per richiederne l'annullamento. A parere del giudice effettivamente le richieste dei vigili sono meritevoli di accoglimento. In particolare un agente è stato deprezzato per aver criticato per iscritto il comandante ed un altro per aver accertato un numero inferiore di infrazioni rispetto all'anno precedente. Il tribunale di Venezia ha accolto le doglianze. La critica civile all'operato dei superiori non può trasformarsi in un boomerang per l'agente intransigente. A maggior ragione la produttività non può essere correlata al numero delle multe.**

**PRIMO IN ITALIA**

## **Il catasto storico del comune di Padova è consultabile online**

---

**DI SIMONETTA SCARANE**

---

Da oggi basta un click per sapere se nel sottosuolo vicino alla basilica di Sant'Antonio, a Padova, c'è un cimitero, o per conoscere i vincoli su immobili e campagne di Padova e Rovigo e relative province. È il nuovo servizio che offre l'Archivio di stato di Padova: il catasto storico di Padova online. È il primo in Italia: sono state digitalizzate 13 mila mappe e 35 mila pagine di registri proprietari di Padova, Rovigo, e relative province, dal 1815, epoca napoleonica, al 1873, quando fu istituito il primo catasto dei fabbricati urbani. Un servizio di consultazione gratuita sul web a disposizione degli enti locali, soprintendenze, uffici tecnici dei comuni, province, regioni, ordini professionali, architetti, ingegneri, geologi, agronomi, storici e anche i cittadini. Facilita la consultazione delle mappe catastali storiche resa obbligatoria dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio in vista della predisposizione di progetti paesaggistici, agricoli e urbanistici. L'iniziativa viene presentata oggi a Padova dall'ideatrice, Francesca Fantini D'Onofrio, che dirige l'Archivio di stato di Padova, che l'ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

—riproduzione riservata—

*Sono molte le difficoltà operative generate dalle nuove norme sull'amministrazione aperta*

# Trasparenza, i contratti sul web

*Non rileva pubblicare la liquidazione della fattura*

**DI LUIGI OLIVERI**

**L**a pubblicazione delle determinate di liquidazione, ai sensi della normativa sulla cosiddetta «amministrazione aperta», non condiziona l'efficacia dei pagamenti. I servizi finanziari, dunque, possono procedere ai pagamenti senza avere l'onere di controllare l'avvenuto adempimento.

Sono molteplici le difficoltà operative che continua a porre l'articolo 18 del dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, per effetto del quale le amministrazioni sono obbligate a pubblicare una serie di informazioni concernenti appalti, incarichi di collaborazione e contributi sui propri siti istituzionali.

I problemi discendono, prevalentemente, dal disposto del comma 5 del citato articolo 18, ai sensi del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare».

La norma è molto rigorosa, perché introduce una condizione di efficacia, il cui mancato rispetto comporta responsabilità per indebita concessione del beneficio stesso, ma è evidentemente troppo laconica nell'indicare quale

sia l'atto condizionato dalla pubblicazione.

Il riferimento poco chiaro è al «titolo legittimante». Molte ritengono che detto titolo legittimante sia la fattura e che, di conseguenza, il pagamento resti condizionato all'adozione e pubblicazione del provvedimento che la liquida. Pertanto, i responsabili degli uffici finanziari ritengono di dover controllare che l'adempimento della pubblicazione del provvedimento liquidativo sia stato rispettato, prima di ordinare il pagamento al tesoriere.

Si tratta, tuttavia, di una visione non corretta. La fattura non ha alcuna funzione di «titolo legittimante». Come sancisce la pacifica giurisprudenza della Cassazione la fattura commerciale, che è atto formato unilateralmente dall'imprenditore e, soprattutto, inerente a un rapporto già formato tra le parti, ha solo natura di atto partecipativo e non di prova documentale, né di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato.

Dunque, la fattura sicuramente non costituisce «titolo legittimante». Esso va ricercato a monte del rapporto cui la fattura inerisce, non avendo essa natura costitutiva del medesimo.

Il titolo legittimante, allora, non può che essere l'atto di costituzione e regolazione del rapporto tra pubblica amministrazione e privato. Non è, di conseguenza, il provvedimento ammini-

strativo di concessione del contributo o individuazione del contraente (aggiudicazione definitiva o affidamento), perché si tratta comunque di atti aventi esclusivamente efficacia interna: autorizzano l'amministrazione a impegnare definitivamente la spesa e a stipulare il contratto o gli atti convenzionali regolanti il rapporto.

Dunque, si comprende come il «titolo legittimante» sia esclusivamente l'atto di regolazione del rapporto, cioè contratto, convenzione, o altro atto di identica natura, qualunque sia il nomen iuris.

Il beneficio viene materialmente concesso o attribuito al terzo destinatario con la stipulazione del contratto, dunque esso è il titolo legittimante. Allora, la pubblicazione che condiziona l'efficacia è quella del contratto.

Sicuramente la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, pur essendo comunque obbligatoria, non assume alcun a funzione né di condizione di efficacia, né presupposto, tanto della liquidazione, quanto del successivo pagamento.

I servizi finanziari non debbono, quindi, accertare preventivamente al pagamento che la liquidazione sia pubblicata. Semmai, occorre sempre evidenziare in tutti gli atti e provvedimenti adottati successivamente alla stipulazione del contratto che esso risulti pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione dell'indirizzo internet nel quale reperirlo.

—© Riproduzione riservata— ■

## ENTRO IL 26 GIUGNO **Patti territoriali, sul piatto 162 mln per gli enti locali**

**Gli enti locali ubicati in aree interessate da patti territoriali e contratti d'area possono attivarsi per cercare di ottenere parte dei 162 milioni di euro facenti parte dello stanziamento rimesso in gioco dal ministero dello sviluppo economico. I progetti che potranno essere finanziati possono fare riferimento sia a infrastrutture materiali sia a infrastrutture immateriali, consistenti in reti tecnologiche e organizzative stabili e permanenti. L'importante è che gli interventi siano coerenti con le finalità e gli obiettivi e strettamente connessi alle esigenze di crescita economico-sociale a carattere territoriale. La circolare n. 43466 del 28 dicembre 2012, emanata dallo stesso ministero e concernente il «Finanziamento delle infrastrutture nell'ambito dei patti territoriali e contratti d'area», ha stabilito i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse rese disponibili a seguito dell'autorizzazione alla rimodulazione, di quelle destinate alla programmazione negoziata. Il soggetto responsabile del patto territoriale o il Responsabile unico del contratto d'area, in qualità di soggetto proponente del progetto, avrà tempo fino al 26 giugno 2013 per presentare alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del ministero dello sviluppo economico il progetto definitivo o il documento progettuale equivalente dell'infrastruttura da realizzare, corredato della documentazione specificata nella circolare.**

## VICO EQUENSE LANCIA IL CAR POOLING: AUTO PIENE, STRADE VUOTE

**Tutti in auto assieme**, per risparmiare benzina, stress, inquinamento e anche i soldi del parcheggio. Il Comune di Vico Equense in provincia di Napoli lancia il car pooling, aderendo al progetto di mobilità sostenibile "Riempiamo le auto, svuotiamo le strade". L'iniziativa si basa sull'uso della piattaforma web Wegeos, un servizio completamente gratuito. A seguito di una rapida procedura d'iscrizione, gli utenti possono creare degli itinerari specificando luogo di partenza e di arrivo, data o giorni della settimana, altre informazioni opzionali e, in tempo reale, consultare l'elenco degli altri iscritti con cui organizzare il trasporto, visionarne il profilo pubblico e i feedback ricevuti. L'identità degli utenti è verificata tramite l'acquisizione di un documento d'identità valido. "Il car pooling - spiega il sindaco Gennaro Cinque - è senza dubbio un eccellente strumento per ridurre le emissioni dannose di Co2 e attenuare il traffico stradale. L'adesione al progetto non comporta alcun tipo di costo, ma soltanto l'impegno ad avviare delle iniziative atte a presentare i vantaggi derivanti da un uso diffuso di Wegeos, per organizzare la mobilità cittadina. Con questo progetto si punta a sostenere anche l'integrazione sociale. Il car pooling è un po' la nuova frontiera dell'autostop con due sostanziali differenze: la prima è che si tratta di un autostop organizzato che ha come obiettivo la riduzione del flusso di mezzi sulle strade e la condivisione delle spese di viaggio. Un notevole vantaggio economico, sia per il conducente che per i passeggeri, che può arrivare ad abbattere i costi sino al 70 per cento. ●●●



*È al vaglio della camera lo schema di decreto che attua la legge anti-corruzione*

# Giudici, conflitti d'interesse ko

## *Fuori ruolo chi ha incarichi di vertice in enti pubblici*

DI ANTONIO CICCIA

**S**top al conflitto di interessi dei magistrati.

Devono essere messi fuori ruolo se ricoprono incarichi di vertice in enti pubblici nazionali e internazionali. E anche se ricoprono altri incarichi diversi da quelli apicali che richiedono la differenziazione dei ruoli.

È pronto, infatti, lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 190/2012 (sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione). Questa legge al comma 66 impone la collocazione fuori ruolo dei magistrati se ricoprono incarichi di vertice e, al comma 67, delega il governo a individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportano allo stesso modo la collocazione fuori ruolo.

Lo schema di decreto legislativo, la cui relazione illustrativa è disponibile sul sito della camera, si occupa da un lato di definire che cosa si intenda per inca-

ricchi apicali e semi-apicali e dall'altro di elencare gli ulteriori incarichi ostativi alla permanenza nel ruolo giudiziario.

Sono interessati magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e avvocati e procuratori dello stato.

Quanto agli incarichi di vertice, il decreto vi ricomprende la presidenza alle autorità garanti, la segreteria generale e la direzione della presidenza della repubblica, la segreteria generale e la vicesegreteria della corte costituzionale della presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri. Ancora, tra gli altri incarichi, vanno ricordati la direzione

e vicedirezione delle agenzie e anche la segreteria generale di enti territoriali e locali.

I magistrati e gli avvocati dello stato, se ricoprono gli incarichi apicali e semi-

apicali elencati, devono essere collocati fuori ruolo. Se gli incarichi sono svolti presso organi o enti partecipati o controllati dallo stato, i magistrati e gli avvocati dello stato sono collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni.

Quanto agli ulteriori incarichi lo schema di decreto legislativo include, tra gli altri, i capi degli uffici legislativi e delle segreterie tecniche dei ministeri, i direttori delle scuole pubbliche di formazione, i direttori generali di ente pubblico non economico, i dirigenti generali dei ministeri. Per questi casi è prevista la collocazione fuori ruolo o, se richiesta, l'aspettativa senza assegni. Se si tratta di capi degli uffici legislativi di ministeri con portafoglio, l'obbligo del fuori ruolo è limitato al caso in cui l'impegno del magistrato sia ritenuto incompatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Lo schema di decreto fa salve le altre disposizioni che impongono la collocazione fuori ruolo.

—© Riproduzione riservata—■

**LO HA STABILITO IL GIUDICE DI PACE DI TRENTO**

## *I gestori sono tenuti a rimborsare l'Iva sulla Tia*

Il gestore del servizio di smaltimento rifiuti è tenuto a rimborsare al contribuente l'Iva pagata sulla Tia a partire dal 2002, vale a dire sin dal momento in cui è stata pagata un'imposta non dovuta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Trento, con la sentenza 638 del 22 dicembre 2012. Per il giudice civile, la tariffa d'igiene ambientale «appartiene a quel numero di diritti, canoni e contributi» che la disciplina comunitaria con direttiva Ce n. 116/2006 ha escluso dall'assoggettamento a Iva poiché vengono percepiti «da enti pubblici per attività o operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità». Peraltro, si legge nella sentenza, anche Federrambiente (associazione che riunisce e rappresenta imprese, aziende e consorzi che gestiscono servizi pubblici d'igiene) con un comunicato stampa del 28 marzo 12 ha diffidato il ministero dell'economia e delle finanze per ottenere il rimborso dell'Iva sulla Tia che le aziende hanno versato all'era-

rio. Dunque, è illegittima la richiesta dell'Iva ai contribuenti da parte dei gestori del servizio di smaltimento rifiuti, poiché la Tia non è un corrispettivo ma un tributo. In effetti, con le sentenze 2320 e 3756/2012, la Cassazione ha ritenuto del tutto infondata la tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate, che ha qualificato l'entrata comunale un corrispettivo e ha dato indicazioni ai comuni di applicare l'Iva su Tia1 e Tia2 e, per l'effetto, di non rimborsare i contribuenti per quanto hanno pagato negli anni precedenti alla sentenza 238/2009 della Corte costituzionale. Per la Consulta la Tia1 è un tributo e non è assoggettabile al pagamento dell'Iva. Il giudizio di legittimità costituzionale ha però riguardato la tariffa Ronchi e non quella integrata ambientale. Quindi, considerata la sua natura tributaria, la Tia1 non può essere riscossa con fatture o bollette, come se fosse un corrispettivo. Comuni e gestori devono rivedere anche le modalità di accertamento e riscossio-

ne di questa entrata. Devono infatti applicare le regole che governano i tributi e, in particolar modo, sono tenuti a osservare i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). La Cassazione, con la sentenza 17526/2007, ha stabilito che l'atto con cui viene richiesto il pagamento al contribuente è, a tutti gli effetti, un provvedimento amministrativo che deve avere i requisiti di validità richiesti dalla legge.

È necessario, inoltre, che il destinatario sia posto in condizione di conoscere quanto richiesto e il titolo che lo giustifica. Competente a giudicare in caso di impugnazione dell'avviso di pagamento non può che essere il giudice tributario. Mentre la richiesta di rimborso dell'Iva pagata dall'utente deve essere rivolta al gestore del servizio e, in caso di diniego, l'azione giudiziale va proposta innanzi al giudice ordinario.

**Sergio Trovato**

TRIBUNALE DI LECCO

*Indennità di disagio  
cumulabile  
con la vigilanza*

DI STEFANO MANZELLI

L'indennità di disagio erogata ai vigili impegnati in turni stradali può essere cumulata a quella di vigilanza ordinariamente attribuita agli operatori di polizia locale. Lo ha chiarito il Tribunale di Lecco con la sentenza n. 239 del 14 dicembre 2012. Il comune lombardo ha subito censure da parte degli organi di controllo per aver erogato alla polizia municipale l'indennità di disagio unitamente a quella di vigilanza. Per evitare responsabilità erariali l'amministrazione ha quindi richiesto agli operatori la restituzione degli importi versati e contro queste ingiunzioni di pagamento gli interessati hanno proposto con successo ricorso al giudice del lavoro. L'indennità di disagio, specifica la sentenza, è stata prevista dall'art. 17/2° del ccnl 1999 «per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie a, b, e c». Spetta poi alla contrattazione decentrata integrativa disciplinare nel dettaglio l'indennità e in questo caso il comune di Lecco ha adottato un contratto aziendale favorevole al riconoscimento dell'indennità di disagio al personale di polizia locale «che presti servizio all'esterno e lavori su tre turni». L'indennità di vigilanza è stata introdotta nell'ordinamento dal dpr n. 347/1983 con il quale è stata attribuito un particolare riconoscimento economico al personale dell'area vigilanza impegnato in attività esterna.

Ctr Palermo: la tassa si paga anche se non ci sono allacci

## *L'attivazione di utenze non conta ai fini Tarsu*

DI SERGIO TROVATO

**L'**attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. Magazzini e locali di deposito, infatti, sono soggetti al pagamento della Tarsu anche se non hanno allacci alle reti idriche, elettriche e del gas. Lo ha affermato la commissione tributaria regionale di Palermo, prima sezione, con la sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012.

In realtà, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o improduttivi di rifiuti. Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'articolo 62 del decreto legislativo 507/1993, richiamato nella motivazione della sentenza, dispone che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.

Del resto, la legge prevede una presunzione


relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. La sussistenza delle condizioni obiettive che fanno venir meno la presunzione della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell'amministrazione. Il contribuente è però tenuto a fornire la prova atta a dimostrare l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti. Non ha alcuna rilevanza, invece, la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile. Anche il mancato arredo

non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.

Dal 2013 la stessa regola vale per la

Tares, anche se il legislatore prevede la tassazione non più degli immobili oggettivamente utilizzabili, ma di quelli suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, nonostante sia cambiata la formulazione letterale della norma di legge, la regola rimane la stessa, visto che nella relazione governativa sulla disciplina del nuovo tributo viene richiamato l'orientamento della Cassazione, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti e ha chiarito che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile (sentenza 22770/2009).

—© Riproduzione riservata—



*La mancata approvazione in commissione non impedisce l'esame*

# Conti, decide il consiglio

## Sulla proposta di equilibrio di bilancio

**Qual è la procedura prevista per l'approvazione delle delibere da parte del consiglio comunale in relazione all'obbligo, per l'ente, di approvare entro il 30 settembre la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 del decreto legislativo n. 267/2000?**

Nella fattispecie, il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ha disciplinato i poteri e l'organizzazione delle commissioni costituite in base alla facoltà demandata allo statuto dell'ente dall'articolo 38, comma 6, del dlgs n. 267/2000.

In particolare, il regolamento prevede che tutti i provvedimenti di competenza del consiglio comunale devono essere approvati preventivamente dalla commissione «in sede referente» e che, in caso di mancata approvazione, ne sia data comunque comunicazione nella seduta successiva.

Nel caso di specie la proposta di delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata sottoposta alla commissione competente, in sede referente, che, tuttavia, non l'ha approvata.

È stato chiesto se la mancata approvazione da parte della commissione in sede referente precluda al consiglio comunale di deliberare la specifica proposta.

La disciplina regolamentare per l'approvazione dei provvedimenti di competenza del consiglio che prevede,

obbligatoriamente, l'esame del testo da parte della commissione in sede referente è coerente con la configurazione delle commissioni consiliari quali organismi di supporto all'attività del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del dlgs n. 267/20009.

Inoltre, qualora non disciplinata in modo dettagliato dal regolamento del consiglio comunale, la funzione meramente «istruttoria» svolta dalla commissione referente, nell'ambito della procedura sui provvedimenti consiliari, si evince laddove si prevede che in caso di rigetto, la commissione «ne dà comunque comunicazione» al consiglio comunale, nonché quando «decorso il termine stabilito, senza che la commissione abbia espresso il proprio parere, la proposta di delibera viene trasmessa direttamente al consiglio comunale».

Anche i provvedimenti approvati dalla commissione in sede referente sono trasmessi al consiglio comunale per la successiva votazione della delibera consiliare.

Da ciò consegue che è solo il consiglio comunale che deve comunque pronunciarsi in via definitiva sulla proposta, ancorché già esaminata dalla commissione.

Tale assunto trova conferma, con particolare riferimento all'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, espressamente attribuita dall'art. 193, comma 2, del dlgs n. 267/2000 al consiglio comunale in quanto atto fonda-

mentale per la vita dell'ente, la cui mancata adozione comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2.

### INDENNITÀ DI FUNZIONE

**Come si determinano gli importi relativi all'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali in carica?**

In merito alla problematica relativa alla vigenza del comma 54 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi spettanti agli amministratori locali rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, comunque determinato dagli stessi enti locali in virtù della facoltà al tempo riconosciuta di apportare modifiche ai minimi tabellari, si è pronunciata la Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera 1/Contr/12 del 24 novembre 2011, che, a fronte di soluzioni giurisprudenziali non univoche, ha risolto la questione esprimendo il parere che il taglio operato dalla norma deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006.

In proposito, non sembrano residuare margini per un riesame della questione, sulla quale il ministero dell'interno si è già espresso con argomentazioni di cui la stessa Corte ha tenuto conto nella stesura della propria decisione.

# Giunta rossa ingorda Rimini applica l'Imu a cabine e ombrelloni

*Dopo la tassa di soggiorno, il sindaco del Pd Gnassi vuole stangare gli stabilimenti. Il Pdl: così turismo a picco*

**Rimini** Far pagare ai bagnini l'Imu sulle cabine e sugli ombrelloni, così come gli agricoltori la pagano sui propri terreni. Perché sotto la sabbia si nasconde da troppi anni un forziere, un tesoro che un bravo amministratore non può più far finta di ignorare.

Il Comune di Rimini, guidato dal sindaco Pd Andrea Gnassi, inizia a dire basta alle concessioni balneari dai canoni quasi-gratis e decide che bisogna capitalizzare il valore dell'arenile. Poco importa se con le associazioni degli operatori balneari ci saranno nuovi scontri: bisogna cercare di fare cassa (anche) sulla sabbia.

Il Comune annuncia di voler riprendere le trattative con la burocrazia regionale (Agenzia del territorio e Agenzia del demanio) per verificare e qualisiano stati gli impedimenti che finora hanno comportato «l'impossibilità di arrivare all'accatastamento delle cabine e all'attribuzione di rendita alle fasce d'ombreggio». In parole povere, il nuovo motto è accatastare per tassare. I chioschi da 60 metri quadri, tanto per dire, sono classificati come negozi e botteghe: si pagano in media 660 euro all'anno di Imu e fino a 1.700 per quelli più grandi. Su cabine e ombrelloni, invece, niente di niente.

Il problema è che nella città di Fellini i balzelli pubblici hanno già fatto un certo rumore. Dal primo ottobre è in vigore la tassa di soggiorno che i Comuni limitrofi si sono ben guardati dall'applicare.

«Il turista che viene a Rimini, nella terra dell'accoglienza, deve pagare la tassa di soggiorno quando va a dormire in albergo e contribuire all'Imu quando va sotto l'ombrellone o sotto la doccia o a cambiare il costume in cabina», sintetizza il candidato alla Camera del Pdl provinciale, Sergio Pizzolante.

Mal'amministrazione Gnassi, anche

in questo caso, tira dritto: «Dal momento che è il pubblico interesse che guida l'attività amministrativa, io credo che ogni amministratore di un Comune che abbia nel proprio territorio fasce di demanio marittimo, e a maggior ragione chi ha l'onore e il privilegio di amministrare Rimini, non possa non rendersi conto quale fonte di entrate per le casse pubbliche si riveli essere il "bene di tutti" demanio marittimo», ammette l'assessore al Territorio e collega di partito del sindaco, Roberto Biagini.

In numeri, si sa, non stanno esattamente dalla parte dei bagnini: per un'area balneare di circa ottomila metri quadrati sono sufficienti 10 mila euro di canone annuo, per i chioschi e i bar di spiaggia i costi variano da 400 a 700 euro a seconda della superficie occupata.

Per i locali caratterizzati dalle cosiddette pertinenze - le concessioni balneari «pesanti» che includono discoteche, piscine o attrazioni come il celebre delfinario riminese - i canoni sono schizzati a quote (quasi) di mercato con la finanziaria Prodi del 2007: si va da 30 mila a 150 mila euro annui.

Sta di fatto che di questi tempi anche i bagnini devono cambiare registro, è il Gnassi-pensiero. Pizzolante la butta sull'ironia: «Si sa, Biagini e Gnassi sono uomini fantasiosi e creativi ma con la tassa sugli ombrelloni hanno superato se stessi, Cevoli e Crozza sono dei dilet-

## Enti locali. Le indicazioni ministeriali sul regolamento

# Per la Tares al debutto parametri di calcolo liberi

**Pasquale Mirto  
Gianni Trovati**

Nella determinazione delle tariffe della **Tares** i Comuni non saranno costretti a seguire puntualmente i coefficienti del «metodo normalizzato» indicati dal Dpr 158/1999 e già utilizzati dai circa 1.300 sindaci (il 15% del totale) che negli anni scorsi hanno applicato la Tia. In pratica, i Comuni potranno fare riferimento ai minimi e massimi previsti dal «metodo normalizzato» muovendosi liberamente fra questi due valori.

È questa l'indicazione operativa più importante delle «Linee guida» sui nuovi regolamenti Tarsu diffuse ieri dal ministero dell'Economia. Le Linee guida, a cui si accompagna un modello di regolamento messo a punto dai tecnici di Via XX Settembre, vengono in aiuto soprattutto ai Comuni che fino a ieri applicavano la vecchia Tarsu, e che di conseguenza devono ridefinire integralmente i piani tariffari, determinando i parametri per ogni tipologia di contribuente

dall'utenza domestica al bar fino all'impianto industriale. Per la minoranza dei Comuni, quelli a Tia, il passaggio non è problematico, perché il metodo normalizzato già disciplinava la tariffa e garantiva la copertura integrale dei costi del servizio.

Questa copertura totale, ora imposta per tutti dalla Tares, è una delle questioni-chiave per le altre amministrazioni locali. Sul tema, le indicazioni ministeriali chiariscono che i mancati gettiti di un anno vanno riportati nell'anno successivo, proprio per non aprire buchi nella copertura integrale. Anche per questa ragione, dovrebbe essere buona regola prudenziale per l'anno d'esordio effettuare le previsioni tenendo conto di una quota fisiologica di insoluto (come già accade nelle gestioni Tia).

I chiarimenti ministeriali svolgono poi una sorta di funzione suppletiva alle norme individuando con precisione i confini fra i locali assoggettabili a tassazione e quelli esclusi.

Tra queste ultime ci sono per esempio le aree di parcheggio gratuite (per esempio quelle di supermercati e centri commerciali), mentre le aree a pagamento secondo la Cassazione sono soggette a tassazione. Fuori dall'ambito Tares restano inoltre gli strumentali agricoli.

Per le case a disposizione, il criterio consigliato dal ministero è quello del conteggio presuntivo in base alla superficie degli immobili, con un criterio che però è già stato bocciato come illegittimo dai giudici amministrativi (si veda Tar Sardegna, sentenza 551/2012). Negli immobili occupati, invece, per il numero di abitanti si potrà far riferimento alla situazione al 1° gennaio di ogni anno.

Fin qui le indicazioni per la costruzione del regolamento; per la sua traduzione pratica in incassi, invece, si attende ancora un intervento sulla proroga a luglio della prima rata che rischia di mettere in ginocchio le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Bilanci.** Le istruzioni della Ragioneria

## Fondo di svalutazione fuori dai conti del Patto

Il fondo di svalutazione crediti introdotto dal decreto di luglio sulla revisione di spesa (articolo 6, comma 17 del Dl 95/2012), che impone di coprire almeno il 25% delle entrate accertate prima del 2007 ma non ancora riscosse, non rileva ai fini del **Patto di stabilità** perché non può sfociare in impegni di spesa ma confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la circolare 5/2013 diffusa ieri, la Ragioneria generale

dello Stato ha dettato le istruzioni sul Patto di stabilità del 2013, che per la prima volta abbraccia anche i 3.422 Comuni compresi fra mille e 5mila abitanti.

Fuori dalla dinamica del Patto, spiega la Ragioneria, sono anche i flussi finanziari del fondo anti-default, perché l'eventuale anticipazione assegnata dallo Stato ai Comuni in difficoltà rientra tra le accensioni di prestiti e la successiva restituzione sarà contabilizzata come rimborso di prestiti. Dal mo-

mento che il finanziamento è erogato dallo Stato, l'anticipazione non viene conteggiata nemmeno per i limiti di indebitamento fissati dall'articolo 204 del Dlgs 267/2000 e ora in fase di abbattimento.

Per il resto, la lunga circolare dell'Economia torna sui temi classici del Patto di stabilità, in larga parte in linea con quelli degli anni precedenti. Degna di nota, per gli enti sopra i 5mila abitanti, è la scadenza del 31 marzo entro cui certificare la riduzione del debito imposta dalla spending review. Chi non certifica entro quella data si vedrà tagliati i fondi di una somma pari all'obiettivo "mancato".

**G. Tr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Il sindaco di Rimini, il pd Andrea Gnassi, decide di procedere: niente sconti a nessuno*

# Ci sarà l'Imu sugli ombrelloni

## Il Comune deciso a uccidere la gallina dalle uova d'oro

DI **GIORGIO PONZIANO**

**S**ilvio Berlusconi la vuole rimborsare? **Mario Monti** la vuole ridurre? I due si accapigliano sul come e quanto. A Rimini invece il sindaco, **Andrea Gnassi**, Pd, ha deciso di non ascoltare le richieste delle categorie economiche sulla riduzione dell'Imu anche a causa di una stagione turistica rivelatasi assai fiacca, al contrario vuole che l'Imu sia pagata anche sugli ombrelloni che d'estate fanno bello sfoggio di sé sulla spiaggia e che il bagnino affitta ai villeggianti. Appunto: li affitta. Quindi si tratta di una rendita, quasi immobiliare perché queste singolari strutture si trovano sul suolo pubblico. Perciò i bagnini debbono mettere mano al portafoglio. Del resto, i Comuni non hanno soldi e quindi tartassano, lo fanno coi proprietari di case ed essendo Rimini la capitale del turismo estivo, qui lo faranno anche coi proprietari degli ombrelloni.

**Ovviamente il Comune si affretta a precisare** che il ricavato dell'Imu sugli ombrelloni servirà a riqualificare l'arenile. Ma la giustificazione non sta evitando la sommossa dei bagnini, che si stanno organizzando per marciare contro il palazzo comunale. Avevano protestato contro l'aumento dei canoni dell'affitto demaniale poi però avevano fatto buon viso a cattiva sorte e la stagione estiva era incominciata senza dissensi. L'Imu sugli ombrelloni, però, non la vogliono proprio digerire.

Accenna a una difesa l'assessore comunale al demanio, **Roberto Biagini** (Pd): «Alla domanda se il demanio, che è di tutti, e il demanio marittimo in

particolare, possa essere utile (economicamente) agli enti locali, l'amministratore di un comune di Rimini non può dire di no o non rispondere. Con tutte le prospettive a livello turistico e gli obiettivi di questa amministrazione comunale, il potenziamento del lungomare e la riqualificazione sinergica di zone di pregio sono nell'interesse pubblico e anche degli operatori balneari».

**L'assessore aggiunge che i chioschi e i bar già pagano l'Imu, perché allora non debbono pagarla le cabine e gli ombrelloni? Il fatto è che, finora, ciò che è considerato di difficile rimozione (i chioschi e i bar) viene**

accatastato dal demanio e versa l'Imu mentre ciò che è di facile rimozione, come le cabine e gli ombrelloni, non sono accatastati e non pagano specifici tributi. Un'ingiustizia, secondo gli amministratori riminesi, che anziché abbassare le tasse alla prima categoria intendono alzarle alla seconda, facendo cassa.

**I dati escono dai cassette dello stesso Comune**, che intende dimostrare come «sotto» la sabbia vi sia una miniera di euro da cui l'amministrazione, in crisi, potrebbe attingere. Il demanio marittimo in Italia (i dati si riferiscono al 2009) frutta 97 milioni e le concessioni sono circa 25mila. L'Emilia Romagna contribuisce con 116.186 euro per ogni chilometro di costa ed è in testa alla classifica, seguita da Veneto (108mila), Toscana (25mila), Lazio (29mila), Marche (30mila).

Siamo in campagna elettorale e la polemica si fa anche politica. «La differenza tra destra e sinistra?», dice **Sergio Piz-**

**zolante**, parlamentare riminese Pdl. «Noi abbiamo l'ossessione di togliere le tasse, loro di aumentarle. Il fatto è che tra i maxi-canoni demaniali, aumentati a dismisura dalla finanziaria di Prodi del 2007 e poi ancora cresciuti, l'Imu sugli immobili, le tasse locali e nazionali molte strutture turistiche, anche storiche, rischiano di chiudere. In questa situazione che cosa si fa? Si mette l'Imu sui servizi di spiaggia, un'altra gabella».

**A chiedere di ridurre l'Imu** sono pure gli artigiani della Cna riminese: «Alleggerire il carico fiscale

su artigiani e commercianti», afferma **Salvatore Bugli**, direttore della Cna di Rimini, «riducendo l'aliquota Imu si può e si deve fare subito».

Ma sindaco e giunta non ci sentono. «A ogni livello amministrativo», risponde l'assessore Biagini, «è doveroso esercitare, ai fini del pubblico interesse e

ognuno nell'ambito delle proprie competenze, tutte le prerogative atte a capitalizzare nel miglior modo possibile quel pubblico bene che è la spiaggia».

Interviene anche l'ufficio studi della

Cgia, gli artigiani di Mestre: «Con l'avvento dell'Imu», sottolinea il segretario **Giuseppe Bortolussi**, «i proprietari di negozi hanno subito, rispetto l'anno scorso, aumenti medi di imposta del 75%. Pertanto è molto probabile che in sede di rinnovo

vo dei contratti di locazione i proprietari si rivarranno sui conduttori chiedendo un forte ritocco all'insù degli affitti e quindi penalizzando queste attività».

**Ma la Cgia di Mestre nel suo recente**, ultimo rapporto sul turismo lancia un altro allarme: «Le tasse manderanno in fumo le vacanze». Viene definito una bomba che ticchetta sotto la sabbia il duo Imu-Tares, «una miscela incendiaria», secondo la Cgia, che rischia di far saltare in aria l'industria del turismo». Un ordigno che pesa 3,7 miliardi di euro, la somma di quanto le famiglie italiane saranno chiamate a versare tra giugno e luglio 2013 per le due imposte con un impatto sul turismo - prevedono gli esperti - che potrebbe essere devastante.

—© Riproduzione riservata —■

*Le Finanze hanno messo a punto per i comuni un prototipo di regolamento del tributo*

# La Tares con l'invito a pagare

## *L'ente può mantenere la prassi delle richieste bonarie*

*Pagina a cura*  
**DI ILARIA ACCARDI**

**T**ares con invito al pagamento. Consentito ai comuni di tenere in vita la prassi che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica, di inviti di pagamento che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini entro i quali eseguire detti adempimenti.

Agli enti accordata anche la possibilità di modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento, che deve comunque avvenire tramite conto corrente postale o modello F-24.

È quanto si legge nel prototipo di regolamento relativo alla tassa rifiuti e servizi pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale gli operatori del settore possono inviare consigli e rilievi anche critici validi per eventuali future edizioni del prototipo di regolamento.

La disciplina statale è contenuta nell'art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che è stato oggetto di notevoli cambiamenti da parte dell'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e cioè della legge di stabilità per l'anno 2013. Il prototipo di regolamento Tares (che da quest'anno ha preso il posto di Tarsu, Tia1 e Tia2) recepisce tutte le novità apportate al nuovo tributo, le razionalizza e propone uno strumento che ogni ente locale può adeguare alle proprie esigenze finanziarie ed organizzative. Ma non è vincolante per i comuni.

Il primo chiarimento presente nel regolamento è il suo ambito di applicazione, che è limitato a disciplinare il solo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, vale a dire un'entrata di natura tributaria, mentre non riguarda in alcun modo la tariffa con natura corrispettiva prevista ai commi da 29-32 dell'art. 14 del dl n. 201 del 2011, che i comuni

che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento, in luogo del tributo. Uno dei punti di maggiore incertezza è stato sempre rappresentato dai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Sul punto si ricorderà che l'originaria formulazione dell'art. 14 del dl 201 del 2012 prevedeva l'emanazione di un regolamento entro il 31 ottobre 2012 e solo in via transitoria, l'applicazione delle disposizioni del dpr 27 aprile 1999, n. 158, e cioè il cosiddetto «metodo normalizzato» per definire la Tia1.

La nuova norma ribalta la situazione in quanto rende definitiva l'applicazione del decreto in questione, circostanza che se da un lato rassicura i comuni che avevano adottato la Tia, dall'altro mette in crisi gli enti rimasti nel regime Tarsu e pertanto non avvezzi all'utilizzo di tali regole. L'art. 13 del regolamento precisa che la tariffa Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Precisa, inoltre, che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Un altro aspetto affrontato nell'art. 11 del regolamento riguarda la determinazione della superficie tassabile, che in base alle novità introdotte dalla legge di stabilità, equivale a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. E ciò almeno fino al definitivo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune

che dovrebbe permettere di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, e cioè della superficie che l'originaria formulazione del comma 9 dell'art. 14, era considerata tassabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano, quindi, le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia1 e della Tia2.

**Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.** Dovuto dai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detto tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale - non inferiore all'1% né superiore al 5% - deliberata dalla provincia sul solo importo del tributo comunale.

**La maggiorazione per i servizi indivisibili.** Gli artt. 29 e 30 sono, invece, dedicati alla maggiorazione applicata alla tariffa Tares a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Detta maggiorazione, si legge nelle note all'articolo «ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto». La maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla Tares. L'aliquota base della maggiorazione è pari, per ogni tipologia di utenza, a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile; il consiglio comunale può modificare solo in aumento detta misura elevandola fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

**La riscossione.** Il pagamento del tributo, della tariffa corrispettivo e della maggiorazione deve avvenire di norma in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro giugno. È stata poi, come detto, prevista nel testo l'alternativa accordata dalla legge ai comuni, che possono modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento. Lo strumento che i contribuenti devono utilizzare è il bollettino di conto corrente postale, o il modello di pagamento unificato F-24. Nel regolamento si è ritenuto opportuno, per ragioni di continuità, mantenere la prassi invalsa presso i comuni che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di «inviti di pagamento» che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini entro i quali eseguire detti adempimenti.

## ***E su tariffe e piano ecco le linee guida***

*Comuni condotti per mano nella redazione del piano finanziario e nell'elaborazione delle tariffe Tares. Le Finanze, insieme al prototipo del regolamento della tassa (si veda articolo a fianco), hanno messo a punto un corposo documento recante appunto le «Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe». L'art. 1, del dpr 158/99, prevede l'approvazione del «metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani».*

*La «tariffa di riferimento», come precisa il successivo art. 2, costituisce «l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali» in modo da «coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani».*

*L'adozione delle delibere tariffarie ha, poi, come indispensabile presupposto l'adozione del Piano finanziario, che deve individuare e classificare i costi che devono essere coperti con il gettito della Tares e sul quale molto si soffermano le linee guida, individuando minuziosamente quali sono i costi del servizio con una serie di tabelle esemplificative.*

*Le delibere tariffarie devono, invece, ripartire i costi indicati dal piano tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli*

### **LE FASI FONDAMENTALI DA SEGUIRE**

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

*occupanti).*

*La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla suddivisione dei costi fissi e variabili, ripartiti tra le utenze domestiche – che sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le utenze non domestiche – che comprendono tutte le restanti utenze.*

*L'importo della tariffa ha una struttura «binomia», in quanto è dato dalla somma di due componenti:*

*a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;*

*b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.*

*Posti questi principi generali, le linee guida si snodano in una serie di formule ed esemplificazioni che puntano a dare un aiuto agli operatori del settore, come del resto lo schema di delibera tariffaria nell'allegato D.*

**Fisco «verde».** Approvati definitivamente i nuovi principi Oic 7 e Oic 8

# Certificati ambientali nel conto economico

## I contributi costituiscono un'integrazione dei ricavi

**Franco Roscini Vitali**

Certificati ambientali rilevati nella parte ordinaria del bilancio in base al principio di competenza. È quanto precisa l'**Organismo italiano di contabilità** (Oic) nei principi contabili nazionali Oic 7 e 8 approvati in via definitiva.

### Certificati verdi (Oic 7)

I **certificati verdi**, emessi dal gestore servizi energetici (Gse), costituiscono un incentivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili ricevono i certificati verdi, in base alla produzione di energia prodotta, che costituiscono un'integrazione dei ricavi (contributo in conto esercizio).

Dall'altra parte, produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo a quello di produzione o importazione, una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure di acquistare sul mercato i certificati verdi equivalenti al proprio obbligo.

Per queste società, i certificati verdi costituiscono una penalizzazione, in quanto l'obbligo di acquisto incrementa i costi di produzione.

Le società che hanno diritto a ottenere i certificati verdi possono riceverli preventiva-

mente oppure a consuntivo nell'anno successivo rispetto a quello in cui è realizzata la produzione. La rilevazione dei ricavi avviene, nell'esercizio di competenza, nella voce A5 del conto economico (Altri ricavi e proventi), sia nel caso di certificati emessi a preventivo, sia nel caso di quelli emessi a consuntivo. In sede di redazione del bilancio è iscritto un credito verso il Gse, in contropartita alla rilevazione dei ricavi, che si chiude al momento della vendita dei certificati con iscrizione del credito commerciale verso clienti.

Tuttavia, nel caso di certificati emessi a preventivo, la società rileva soltanto nei conti d'ordine l'impegno di produrre un quantitativo di energia elettrica da fonti rinnovabili in base ai certificati ricevuti e solo successivamente, al momento dell'accertamento, contabilizza i ricavi.

La vendita dei certificati nell'esercizio successivo può generare una sopravvenienza attiva (voce A5 del conto economico) o passiva (Voce B14).

Invece, le società che producono energia da fonti non rinnovabili imputano i costi dei certificati verdi tra i costi della produzione del conto economico nella voce B14 Oneri diversi di gestione e contemporaneamente un debito verso il Gse (voce D14 Altri debiti).

L'acquisto dei certificati, poi, genera un debito da iscriverne nella voce D7 Debiti verso fornitori e si chiude il debito verso il Gse.

Infine, le società trader, che acquistano i certificati per poi rivenderli sul mercato, imputano costi e ricavi nel conto economico nelle voci B6 e A1, e rilevano i certificati ancora a disposizione alla data di redazione del bilancio tra le rimanenze. I debiti sono iscritti nella voce relativa ai debiti verso fornitori, mentre i credi-

ti sono iscritti nella voce relativa ai crediti verso clienti. La variazione delle rimanenze è rilevata, nel conto economico, nella voce B11.

### Certificati grigi (Oic 8)

Le quote di emissione costituiscono uno strumento che ha l'obiettivo di ridurre i gas ad effetto serra previsto dal Protocollo di Kyoto, introdotto dalla direttiva 2003/87/Ce recepita in Italia dal decreto legislativo 216/2006. Il sistema comunitario fissa un limite massimo alle emissioni di gas a effetto serra prodotte a livello europeo in un definito arco temporale, al quale corrisponde il rilascio, da parte delle autorità nazionali, di un corrispondente numero di quote di emissione. Si tratta di una disciplina che mira a disincentivare l'utilizzo di tecnologie inquinanti.

Le imprese rilevano per competenza i costi relativi all'obbligo citato in base alla produzione effettiva di gas ad effetto serra (voce B14) e il relativo debito verso l'autorità nazionale (voce D14), che si chiude quando avviene l'acquisto delle quote (D7 debiti verso fornitori): si tiene conto delle quote assegnate gratuitamente (rilevate nei conti d'ordine) nonché di quelle acquistate (voce B14) e vendute nel corso dell'esercizio (voce A5 Altri ricavi).

Le società trader si comportano come le società che operano nell'acquisto e vendita dei certificati verdi.

## Cumulo fino al 2010 - Esclusi gli altri conti energia

# Solo la seconda «tariffa» si somma alla detassazione

**Giorgio Gavelli**

Secondo il ministero dello Sviluppo economico, le tariffe incentivanti del terzo, quarto e quinto **conto energia** non sono cumulabili con la **detassazione ambientale** prevista dall'articolo 6 della legge 388/2000. Questa interpretazione, che arriva con estremo ritardo e quando ormai la «Tremonti ambiente» (388/2000) è stata abrogata, rischia di mettere in seria difficoltà moltissime imprese che hanno assunto comportamenti differenti.

L'articolo 19 del decreto 5 luglio 2012 del ministero dello Sviluppo economico (quinto conto energia) ha espressamente chiarito in via di interpretazione autentica, che, con riferimento al secondo conto energia, il beneficio della tariffa incentivante è cumulabile con quello della detassazione per investimenti ambientali, purché quest'ultima si mantenga entro il limite del 20% del costo dell'investimento.

Secondo il ministero questa cumulabilità sarebbe "chirurgicamente" riferibile al solo decreto richiamato (ossia quello del 19 febbraio 2007, disciplinante il secondo conto energia), mentre non vi potrebbe essere alcuna estensione analogica ai decreti successivi.

È una posizione che non sembra esente da critiche, soprattutto se considerata dal punto di vista sistematico. La finalità dell'intervento, sostiene il ministero, sarebbe quella «di evitare o comunque limitare la duplicazione di benefici pubblici per lo stesso investimento allo scopo di contenere gli oneri sui cittadini». In quest'ottica appare difficile comprendere come mai la (pur parziale) cumulabilità sarebbe stata prevista proprio per il secondo conto energia e non per quelli successivi, con i quali le tariffe incentivanti sono state via via notevolmente ridotte. Applicando l'orientamento in commento, si avrebbe che una impresa che ha ultimato l'impianto entro la fine dell'anno 2010 (in vi-

genza del secondo conto energia), oltre a fruire di una tariffa notevolmente maggiore, avrebbe potuto anche legittimamente avvalersi della «Tremonti ambiente» (pur nei limiti del 20% dell'investimento), mentre un'altra impresa, che ha ultimato l'impianto i primi giorni di gennaio 2011 (terzo conto energia), oltre a vedere drasticamente ridursi l'incentivo riconosciuto dal Gse, avrebbe dovuto anche rinunciare al cumulo con la legge 388/2000. E ciò senza considerare che il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 è un po' la "matrice" di tutti i decreti successivi, i quali ne fanno ampio riferimento anche per quanto attiene alle condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici. Letteralmente, i decreti più recenti prevedono espressamente il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali, ma ciò non può applicarsi alla «Tremonti ambiente», che viene fruita con una deduzione dal reddito imponibile.

Insomma, un vero pasticcio, amplificato dal fatto che il ministero rilascia questo chiarimento in risposta a una associazione (confermando alcuni precedenti forniti in via informale: si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2012), sottolineando, tuttavia, come si tratti di un «mero contributo interpretativo non vincolante per questo ministero». Con questa locuzione sembra che si voglia lasciare la porta aperta a qualche ulteriore ripensamento. In passato l'agenzia delle Entrate, interpellata da molti contribuenti, ha riconosciuto la questione come di competenza del ministero dello Sviluppo economico, non mancando tuttavia di rilevare come dall'attuazione nazionale delle direttive comunitarie in tema di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili non emergessero ostacoli precisi alla possibile coesistenza tra i benefici in argomento.

Ci pare che questa situazione sia abbastanza emblematica del-

le difficoltà che in Italia si incontrano nel fruire degli incentivi (peraltro scarsi) destinati al mondo imprenditoriale. La «Tremonti ambiente» è una legge del 2000, l'introduzione della tariffa incentivante risale al 2003, per cui il problema è sorto una decina di anni fa. Nessuno dei vari decreti disciplinanti il "conto energia" ha affrontato il tema, al punto che un decreto del 2011 è dovuto intervenire in via interpretativa su una norma del 2007. A fine 2012, il ministero competente in materia - e che ha scritto la suddetta norma interpretativa - rilascia un chiarimento "non vincolante" che nega la cumulabilità a partire dal 2011, così che oggi (a norma abrogata) chi ne ha fruito rischia di pagarne le spese, con il solito corredo sanzionatorio.

*Una circolare della Ragioneria spiega le novità contabili per il triennio 2013-2015*

# Il fondo anti-default è indolore

## *Le anticipazioni non pesano né sul Patto né sul debito*

DI MATTEO BARBERO

**L**e anticipazioni del fondo anti-dissesto non pesano né sul Patto né sul debito, così come ininfluenti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica è il fondo di svalutazione crediti.

Sono queste due fra le principali novità contenute nella consueta circolare annuale con la quale la Ragioneria dello stato illustra i contenuti della disciplina in materia di Patto di stabilità interno di province e comuni (circolare n. 5/2012, diffusa ieri).

Il primo chiarimento importante riguarda il «fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», introdotto dal dl 174/2013 per offrire un salvagente alle amministrazioni sull'orlo del dissesto. Al riguardo, la circolare precisa che le relative anticipazioni vanno imputate contabilmente alle accensioni di prestiti ma, trattandosi di un finanziamento erogato dallo stato, non rilevano ai fini del tetto di cui all'art. 204 del Tuel (da quest'anno pari al 4% delle entrate correnti). Simmetricamente, le restituzioni vanno imputate contabilmente tra i rimborsi di prestiti. Da qui un'altra conseguenza importante: sia le risorse in entrata che quelle in uscita non rilevano ai fini del Patto.

La circolare si sofferma poi sul fondo di svalutazione crediti, la cui iscrizione a bilancio è stata resa obbligatoria dal dl 95/2012 in misura non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Al riguardo, essa precisa che l'importo così accantonato non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato (così come stabilito dal principio

contabile n. 1/53). Ne consegue che lo stesso non rileva ai fini del Patto. In tal modo, di fatto, il Mef smentisce la (o almeno depotenzia la portata della) pronuncia della Corte dei conti per la Toscana (n. 287/2012) che aveva sostenuto il contrario, affermando che l'esclusione della quota di spesa corrente prevista per il fondo determinerebbe una grave irregolarità contabile.

Altre precisazioni importanti riguardano l'impatto contabile delle riduzioni previste dallo stesso dl 95 a valere sullo scorso esercizio finanziario. Per i comuni che non sono riusciti, entro lo scorso 31 dicembre, a destinare (in tutto o in parte) il relativo importo alla riduzione del debito, il taglio scatterà quest'anno per la differenza. Contestualmente, tuttavia, gli stessi enti beneficeranno di un miglioramento dell'obiettivo di quest'anno, al fine di compensare l'esclusione subita sul Patto 2012. La variazione verrà operata in automatico dal Mef, sulla base dei dati che gli stessi comuni comunicheranno al ministero dell'interno entro il prossimo 31 marzo.

Il dipartimento guidato da Mario Canzio non scioglie, invece, un nodo che preoccupa diversi piccoli comuni. Il problema sono gli interventi per il ripristino dei danni conseguenti a calamità naturali. Al riguardo, la regola generale prevede che gli enti possano escludere le sole spese finanziate con risorse statali, a condizione, però, che essi detraggano anche le relative entrate. Spesso, però, i sindaci sono stati costretti ad anticipare i soldi di tasca propria, in attesa che lo stato o

le regioni effettuassero i rimborsi. Per questi casi, la circolare precisa che se un ente, nell'anno 2013, incassa una somma (per esempio 100) a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni passati, l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 e non possono essere escluse ulteriori spese. Ciò presuppone che l'ente in

questione abbia, a suo tempo, escluso la spesa dai calcoli del Patto. Ma ciò, nel caso dei comuni fra 1.000 e 5.000 abitanti, non è vero, perché tali enti non erano soggetti (lo sono solo da quest'anno). Da qui un evidente penalizzazione, che meriterebbe di essere corretta.

La circolare si sofferma sui nuovi controlli esterni previsti dal dl 174, precisando che la Corte dei conti mantiene anche il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni da parte degli enti inadempienti, malgrado l'abrogazione della relativa previsione.

Per il resto, la circolare conferma tutte le novità già anticipate da Italia Oggi: modifica della base di calcolo (ora vale la spesa corrente media 2007-2009); previsione di un modesto sconto (solo sul 2013) per i piccoli comuni; parziale revisione dei parametri di virtuosità (che ora considerano anche valore delle rendite catastali e numero di occupati); conferma degli istituti di «solidarietà» (Patto regionale verticale, incentivato e non, patto orizzontale nazionale e regionale); inclusione anche degli enti commissariati per infiltrazioni mafiose.

*La nomina è avvenuta sulla base di una doppia selezione, per titoli e per estrazione*

# La Toscana ha i suoi revisori

## *La regione è all'avanguardia nella trasparenza contabile*

DI MASSIMO VENTURATO

**E'** da tempo che l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel) si batte per sensibilizzare la politica, gli enti e la pubblica opinione sull'opportunità di introdurre i controlli dei revisori legali sui conti e sui bilanci delle regioni. «Ben prima che alcuni comportamenti, che hanno caratterizzato la vita di alcune istituzioni regionali italiane, fossero assorti a fatti di cronaca, per il risalto che hanno inevitabilmente avuto sulla stampa nazionale, l'Ancrel si spendeva per la formazione professionale dei propri associati in virtù della propria profonda convinzione dell'indispensabilità dell'introduzione di un controllo professionalmente qualificato anche sui conti regionali», osserva il presidente dell'associazione **Antonino Borghi**.

Per questo l'Ancrel saluta con grande favore ed altrettanto piacere la nomina del collegio dei revisori dei Conti della regione Toscana.

La previsione dell'istituzione del collegio dei revisori dei conti nelle regioni è stata inizialmente introdotta nell'ordinamento normativo nazionale dall'art. 14, comma 1, lett. e), del dl n. 138 del 13 agosto 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), convertito in legge n. 148 del 14/9/2011, che ha collocato tale previsione fra le misure premiali per il conseguimento di obiettivi di finanza pubblica.

Tale comma è stato successivamente emendato dal comma 5 dell'art. 30 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 che sopprimeva la facoltà come sopra finalizzata sostituendola

una previsione obbligatoria.

**Guido Mazzoni**, membro del comitato esecutivo nazionale dell'Ancrel, neo eletto componente del collegio dei revisori dei conti della regione Toscana sottolinea il percorso virtuoso seguito dalla regione Toscana, sicuramente all'avanguardia fra le regioni italiane per attenzione alla trasparenza ed alla rendicontazione qualificata. «È con la legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011, (legge finanziaria per il 2012) che il consiglio regionale della Toscana, ha deliberato l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'art. 14 del dl 138/2011 sopra ricordato, disponendone al contempo compiti e disciplina attraverso l'emaneazione di ulteriore, specifica legge regionale», ha ricordato Mazzoni.

Il consiglio regionale ha approvato quindi la legge regionale n. 40 del 23 luglio 2012, pubblicata sul *Burt (Bollettino ufficiale della regione Toscana)* del 1° agosto 2012, che prevede, nei 13 articoli di cui si costituisce, la disciplina del collegio dei revisori dei conti unitamente ad apposito elenco regionale cui la regione debba attingere per le nomine secondo la modalità dell'estrazione a sorte.

L'elenco è stato formato, secondo la previsione dell'art. 7 della legge regionale n. 40,

da coloro che, previa domanda di iscrizione, sono risultati in possesso della qualifica di revisore legale secondo il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (attuazione della direttiva n. 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) nonché di ulteriore specifica qualificazione professionale in ma-

teria di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i requisiti individuati dalla deliberazione n. 3 dell'8 febbraio 2012 della sezione autonomie della Corte dei conti. «Giusto per la cronaca», ricorda Mazzoni, «il Consiglio regionale, con delibera n. 94 del 20 novembre 2012, a seguito dell'avvenuto sorteggio, fra i 13 colleghi ammessi alla selezione, ha nominato, oltre il sottoscritto, anche **Franco Campioni** di Montecatini Terme e **Giovanni Giusti** di Firenze».

Quindi una doppia selezione, prima per titoli, requisiti e qualificazione professionale, poi per sorte, secondo l'esito dell'estrazione, garantendo l'indipendenza del Collegio previo riscontro della qualificazione professionale dei suoi componenti.

L'Ancrel promuove questa modalità di scelta dei revisori. «Riuscire a coniugare la qualità professionale che può derivare da una griglia di selezione particolarmente rigorosa con l'assoluta terzietà garantita dall'estrazione a sorte credo sia la formula vincente», ha commentato Antonino Borghi. «Non a caso, da quando l'elezione dei revisori degli enti locali è stata affidata a questa formula, abbiamo assistito a un rinnovato interesse dei colleghi alla materia ed a questo tipo di impegno professionale. Formulo pertanto l'auspicio dell'Ancrel affinché anche le altre regioni si incammino nel solco tracciato dalla regione Toscana istituendo quanto prima il collegio dei revisori dei conti e selezionando i componenti di questo sulla base dei medesimi principi».

— © Riproduzione riservata — ■

*La Banca europea per gli investimenti ha comunicato che ci sono ancora fondi disponibili*

# Elena finanzia l'energia pulita

## Lo strumento della Bei aiuta i progetti dei comuni

*Pagina a cura*  
**DI ROBERTO LENZI**

**M**assimizzare gli investimenti in programmi sostenibili per l'energia è l'obiettivo dello strumento finanziario Elena, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). In questi giorni, la Bei ha dato comunicazione che sono ancora disponibili fondi, invitando quindi gli enti pubblici interessati a fare domanda di finanziamento. Lo strumento Elena è stato varato dalla Commissione europea e dalla Bei alla fine del 2009 con l'obiettivo di sostenere progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile ed è tuttora in funzione. Il meccanismo aiuta gli enti locali e regionali dei paesi europei tramite studi di fattibilità e di mercato e offre assistenza nella fase di definizione dei programmi di investimento, oltre ad attività di orientamento all'elaborazione di piani aziendali, allo svolgimento di audit energetici e al rispetto delle rigorose procedure delle gare di appalto. La richiesta di finanziamento può essere presentata da amministrazioni regionali o locali.

**Finanziabile assistenza tecnica e studi di fattibili-**

**tà.** Lo strumento Elena copre i costi dell'assistenza tecnica necessaria per preparare, implementare e finanziare i programmi di investimento, come gli studi di fattibilità o di mercato, la strutturazione dei progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte. Si tratta quindi di permettere all'ente locale di acquisire l'assistenza e il know-how necessari per predisporre progetti nel campo

dell'energia sostenibile. Lo strumento ha preso spunto dal fatto che molte amministrazioni locali non hanno ancora iniziato ad attuare piani per l'energia sostenibile, spesso perché, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, non hanno la capacità tecnica per sviluppare dei programmi in dette aree. Elena aiuta quindi queste amministrazioni a risolvere questi problemi offrendo loro l'assistenza necessaria per sviluppare programmi di investimento e progetti nel campo dell'energia sostenibile.

**Sostegno per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.** Il programma interviene in progetti per l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, inclusi alloggi privati e illumi-

nazione pubblica, inserimento delle energie rinnovabili negli edifici quali pannelli fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa e similari, investimenti per la costruzione di reti di teleriscaldamento. Interviene inoltre in progetti per l'incremento dell'efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti quali autobus ad alto rendimento energetico, autobus ad alimentazione ibrida, propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio, flotte aziendali. Infine, interviene nel settore del trasporto intermodale, infrastrutture Ict a favore dell'efficienza energetica e reti per il rifornimento dei veicoli elettrici.

**Accesso a sportello.** Elena non opera attraverso bandi ma attraverso uno sportello sempre aperto fino a che non sarà esaurito il fondo a disposizione, evento ancora non verificatosi. Il primo contatto avviene inviando una e-mail a [elena@eib.org](mailto:elena@eib.org), l'apposito indirizzo dedicato della Bei, con una breve esposizione del progetto, inclusi il tipo di investimento e le modalità di attuazione del programma, i costi e i tempi previsti, il costo, l'ambito e le esigenze da soddisfare attraverso l'assistenza tecnica richiesta.

**SE MONTI NON LE AVESSE MINACCIATE, CI SAREBBE STATO UN BOOM**

## *Le province fanno un spot radiofonico per far capire a tutti quanto sono belle*

DI GOFFREDO PISTELLI

**N**emesi storica. Il governo tecnico di **Mario Monti** le voleva cassare?

Non solo le Province hanno scampato la scure (nel frattempo divenuta un coltello da cucina per le continue revisioni del progetto) ma adesso si sono trasformate in lobby: pagano spot radiofonici per spingere gli elettori a chiedere, praticamente indirizzando il loro voto, di programmare la ripartenza di queste amministrazioni locali. E chissà che non sia proprio la lista del Professore a farne le spese.

Da ieri, infatti, circolano due spot radiofonici commissionati dall'Unione province italiane-Upi, l'associazione degli enti di mezzo fra regioni e comuni, che avvertono il cittadino di quale e quanto sia stato il contributo delle Province nel recente periodo e quanto perfido sia lo Stato centrale nell'ostacolarne l'azione.

Ovviamente, come nella miglior tecnica pubblicitaria, il messaggio è un po' più sofisticato, anzi qualcuno direbbe un po' più furbino.

«Sapevate che i tagli nazionali ai bilanci delle Province hanno ridotto del 66% gli investimenti locali?», chiede uno speaker che, un attimo dopo, interroga l'ascoltatore se sia al corrente di un'altra drammatica verità: le Province avrebbero 2 miliardi pronti per strade e scuole, ma Roma, pestifera, ne blocca la spesa coi patti di stabilità.

La terza domanda è quella con cui si dà il colpo della staffa a chi presta orecchio: «Sapevate che permettendo alle province di pagare le imprese che hanno lavorato per loro, si eviterebbe il fallimento di migliaia di imprese e la perdita del posto di lavoro di decine di migliaia di lavoratori?».

E il claim che parte è chiaro e diretto: «A chi si candida a guidare il nostro paese chiediamo di rilanciare lo sviluppo locale. Facciamo ripartire gli investimenti delle Province».

Messaggio netto: lo sviluppo locale si rilancia attraverso le opere pubbliche delle province.

E pure con un pizzico di aggressività, perché nel caso non vi sentiste ancora in colpa, d'aver sempre coltivato un'ideuzza abolizionista, la voce narrante, che chiude il comunicato

radiofonico, diventa impietosa: «Ecco, adesso la sapete».

E anche l'altro spot, tutto giocato sulla vetustà dei nostri edifici scolastici, «il 40% con oltre 100 anni», sui quali le province, negli ultimi anni, hanno speso 9 miliardi senza un centesimo dallo Stato, e per i quali le stesse amministrazioni avrebbero già 2,55 miliardi pronti per essere elargiti, punta al cuore dell'ascoltatore, specie se genitore.

Chi si batte, a quattrino sonanti per la sicurezza dei vostri fanciulli che ogni mattina affidate a una scuola? Le Province.

Chi vorrebbe ammodernarle? Ovviamente le Province.

Chi lo impedisce? Che domande, lo Stato.

Toni vintage, un po' quarantotteschi (nel senso 1948) che paiono rievocare quando si ricordava alla gente che, nell'urna, qualcuno, Stalin o Dio a seconda dell'ideologia, avrebbe visto dove si metteva la crocetta.

Peccato, per i creativi pro-Province, non averci pensato: «Cittadini, nell'urna l'Upi vi vede, Monti no».

—© Riproduzione riservata—

La conferenza stato-regioni ha modificato il riparto. All'Isola 50 milioni in meno

# Incentivi Patto, Sicilia a dieta

## Cambia la divisione degli 800 mln della legge di stabilità

### COME CAMBIA IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI

Regione	Riparto all'esame della Conferenza	Quota comuni	Quota province	Riparto ex l. 228/2012
Piemonte	54.890.399	41.167.799	13.722.600	46.889.000
Lombardia	111.440.507	83.580.380	27.860.127	83.353.000
Veneto	41.573.010	31.179.757	10.393.252	29.015.000
Liguria	19.518.825	14.639.119	4.879.706	16.240.000
Emilia-Romagna	52.223.602	39.167.701	13.055.900	41.943.000
Toscana	46.962.205	35.221.654	11.740.551	40.985.000
Umbria	13.553.473	10.165.105	3.388.368	14.225.000
Marche	19.653.234	14.739.926	4.913.309	17.205.000
Lazio	80.264.469	60.198.351	20.066.117	79.327.000
Abruzzo	18.337.996	13.753.497	4.584.499	17.668.000
Molise	6.442.879	4.832.159	1.610.720	8.279.000
Campania	70.544.572	52.908.429	17.636.143	58.822.000
Puglia	50.696.732	38.022.549	12.674.183	43.655.000
Basilicata	12.321.420	9.241.065	3.080.355	16.159.000
Calabria	30.504.390	22.878.292	7.626.097	32.409.000
Sicilia	121.090.263	90.817.698	30.272.566	171.507.000
Sardegna	49.982.024	37.486.518	12.495.506	82.319.000
TOTALE	800.000.000	600.000.000	200.000.000	800.000.000

DI MATTEO BARBERO

**C**ambia la divisione della «torta» da 800 milioni prevista dalla legge di stabilità 2013 per invogliare i governatori ad alleggerire il Patto di comuni e province. La conferenza stato-regioni di ieri, infatti, ha modificato il riparto del contributo messo a disposizione dall'art. 1, commi 122 e seguenti, della l. 228/2012 nell'ambito del cosiddetto Patto regionale verticale incentivato. Tale istituto consente alle regioni ordinarie, oltre che a Sicilia e Sardegna, di acquisire contributi cash in cambio degli spazi finanziari concessi agli enti locali sotto forma di miglioramento del rispettivo obiettivo di Patto. In pratica, per ogni euro ceduto in termini di Patto, ciascuna regione riceverà circa 80 centesimi (83,3 per la precisione) da destinare alla riduzione del proprio debito. Come detto, in termini di cassa la misura vale complessivamente 800 milioni (600 vincolati a favore dei comuni e i restanti 200 destina-

ti alle province). Tale plafond è stato distribuito dalla stessa l. 228 fra le singole regioni, lasciando, però, a queste ultime la possibilità di raggiungere un diverso accordo entro il 30 aprile. Rispetto alla tabella allegata alla legge di stabilità, quella approvata dalla conferenza i criteri di riparto previsti dell'Accordo dello scorso 3 agosto, in base al quale era stato suddiviso l'analogo fondo stanziato dall'art. 16 del dl 95/2012. Il dato più evidente riguarda la riduzione della quota assegnata alla Regione Siciliana, che perde circa 50 milioni. Occorre, però, ricordare che lo scorso anno l'ente oggi guidato da Rosario Crocetta rinunciò interamente alla propria quota. Del resto, i continui tagli subiti dalle regioni negli ultimi mesi hanno fortemente compresso i margini a disposizione dei governatori per le manovre sul Patto, che negli anni passati hanno rappresentato il principale salvagente offerto a sindaci e presidenti di provincia per (cercare di)

rispettare il proprio obiettivo. Da questo punto di vista, la nuova distribuzione pare più equilibrata della precedente, giacché i 50 milioni sottratti a Palermo potranno consentire un lieve incremento della dotazione assegnata a buona parte delle altre regioni. Se poi qualche governatore dovesse essere in difficoltà a utilizzare, in tutto o in parte, il tesoretto a sua disposizione, l'eccedenza potrà essere recuperata, sempre entro il 30 aprile, e ridistribuita fra le altre regioni, con priorità proprio alla Sicilia. Entro il 31 maggio, poi, ciascun governatore dovrà staccare gli assegni a favore degli enti locali del proprio territorio, per consentire a questi ultimi, a loro volta, di smaltire una quota dei propri residui passivi di parte capitale. Il problema, però, sta nel manico: 800 milioni di contributo (che, in virtù del moltiplicatore sopra descritto, possono diventare 960 in termini di Patto) rischiano, comunque, di essere pochini, a fronte di una platea che, dal 1° gennaio di

quest'anno, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso: con l'ingresso di quelli fra 1.000 e 5.000 abitanti, infatti, il numero dei comuni soggetti al Patto è salito da circa 2300 a circa 6.000. In più nel 2013 ci sono anche le province che nel 2012 erano state escluse.

## ***Piemonte, nasce Mappano nuovo ente nel torinese***

In Piemonte, alle porte di Torino, è nato un nuovo comune, Mappano, frutto del distacco di porzioni di territorio da altri quattro municipi preesistenti (Caselle, Borgaro, Settimo Torinese e Leinì). A sancirne l'istituzione è stata la legge regionale n. 1/2013, con cui è stato scritto l'ultimo capitolo di una lunga vicenda storico-etnico-geografica e, da ultimo, anche giudiziaria. Le rivendicazioni autonomistiche dei mappanesi, infatti, hanno trovato la tenace opposizione da parte di molti dei loro vicini, al punto che la deliberazione della giunta regionale che, nel 2009, aveva indetto il referendum consultivo fra le popolazioni interessate era stata impugnata davanti al Tar, il quale, a sua volta, aveva rimesso la questione alla Consulta. Il principale motivo del contendere stava nella dimensione demografica del nuovo ente, che conta circa 8.000 abitanti, al di sopra del minimo richiesto dalla legislazione piemontese (5.000 abitanti), ma al di sotto di quello stabilito dall'art. 15 Tuel (10.000 abitanti). La questione di legittimità costituzionale, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile (sentenza n. 261/2011). Tale decisione ha, quindi, sbloccato l'iter del disegno di legge regionale, che era stato presentato all'inizio del 2011. Al di là degli aspetti puramente giuridici, la vicenda è interessante perché si pone in evidente controtendenza rispetto al percorso di aggregazione delle funzioni dei piccoli comuni imposto dalla legislazione statale, a partire dal dl 78/2010 fino al più recente dl 95/2012. A maggior ragione, colpisce il fatto che una simile decisione sia maturata all'interno di una regione che già contava ben 1.206 comuni e che sta faticosamente cercando di governare la nascita delle nuove forme associative, anche coinvolgendo i comuni (come il neonato Mappano) non direttamente soggetti ad obblighi in quanto superiori ai 5.000 abitanti. A tal fine, è stata varata una legge regionale ad hoc (la n. 11/2012), che rappresenta uno dei pochissimi provvedimenti organici adottati in materia a livello regionale. Ma di fronte alla volontà popolare, anche le ragioni della spending review devono cedere.

*Matteo Barbero*

# [ I DEBITI DELLA PA ]

## “Lo Stato deve pagare tutto e subito”

**La proposta del Pd** di emettere titoli per pagare gli arretrati della pubblica amministrazione ai privati riaccende le speranze delle imprese in difficoltà. Ma c'è l'ostacolo Ue, perché salirebbe il debito. **Si può fare lo stesso?**

In numeri

### 2,5

miliardi di euro

È l'ammontare dei maggiori oneri finanziari prodotti a causa per il ritardo con cui la Pubblica amministrazione salda i propri debiti rispetto ai 30 giorni di tempo stabiliti dalla nuova legge

### 79

miliardi di euro

È l'ammontare dei debiti commerciali contratti dalla pubblica amministrazione nei confronti di fornitori di beni e servizi. Nel 2011 la Pubblica Amministrazione ha acquistato beni, servizi e investimenti fissi per 167,9 miliardi, pari al 10,6% del Pil.

### 35,6

miliardi di euro

Sono i debiti del Sistema Sanitario Nazionale verso i fornitori, che costituiscono quasi la metà dei debiti totali. Il conto comprende Asl, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere e Irccs

### 269

giorni

Sono i tempi di pagamento delle ASL, con il massimo di attesa in Calabria (793 giorni) e il minimo in Friuli (87 giorni). In Lombardia il tempo ammonta a 118 giorni, in Piemonte a 241 giorni, nel Lazio a più di un anno, ben 398 giorni.

**ROSARIA TALARICO**  
ROMA

Per le migliaia di aziende strozzate dai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione è una questione di sopravvivenza. Per i partiti che cercano il consenso di quel mondo, trovare una soluzione utile a sbloccare i 71 miliardi di crediti insoluti (stima di Bankitalia) che lo Stato deve ai privati è una questione anzitutto di voti. Lo scetticismo dei settori interessati (sanità ed edilizia su tutti) è alto, poiché i rimedi tentati finora dal governo Monti sono giudicati dei palliativi non in grado di curare la malattia.

L'ultima proposta l'ha lanciata il leader del Pd Pierluigi Bersani: emissioni ad hoc di titoli del Tesoro pari a dieci miliardi di euro l'anno per cinque anni con cui pagare subito - e in contanti - le aziende, iniziando da piccole e piccolissime imprese. Il Pd propone di fare ciò che il governo Monti aveva escluso per le circostanze e per prudenza: accettare un aumento del debito pubblico pari alla cifra da restituire (circa tre punti di Pil), cercando di ottenere da Bruxelles uno sconto sugli obiettivi di riduzione dello stock di debito fissati con il nuovo fiscal compact. Per il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci la proposta «è positiva e va nella direzione che auspichiamo», ma chiede addirittura di più: pagare immediatamente 48 miliardi di debiti, pari ai due terzi del totale entro il 2013. «Così si immetterebbe subito liquidità nell'economia».


Il punto è che l'Unione europea potrebbe non vedere di buon occhio un'emissione di debito in una situazione non florida per i conti pubblici. Per Giampaolo Galli, ex direttore di

Confindustria e ora candidato nelle liste Pd, il problema non c'è: «Non vedo un impatto sul disavanzo secondo i principi contabili di Eurostat. La gradualità permetterebbe di scongiurare un "effetto Grecia" sui mercati e si potrebbero attuare contemporaneamente altre operazioni (dimissioni immobiliari, contrasto all'evasione) che aiuterebbero a risistemare i conti».

In attesa delle decisioni, c'è chi si attrezza come può. Ad esempio alcune camere di commercio hanno creato un fondo sblocca crediti per sostenere le aziende. «È una risposta non risolutiva ma concreta» sostiene il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanella: «Da ossigeno a tante piccole realtà che pur essendo sane, rischiano di chiudere solo perché alle prese con un cattivo pagatore». Lo sanno bene le aziende del settore sanitario per le quali l'80% dei clienti è pubblico e scontano ritardi medi di 300 giorni con punte di quattro anni, ricorda Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica: «Si innescano meccanismi di concorrenza molto sleale, la battaglia si gioca sulle possibilità finanziarie delle aziende, invece che sulla qualità dei prodotti». Finora a poco sono servite a poco le due misure varate dal governo Monti: la certificazione dei crediti e il recepimento anticipato della direttiva sui ritardati pagamenti che fissa tempi inderogabili, ma solo per il futuro.

E però basti ricordare che nel frattempo il solo settore dell'edilizia deve vedersela con diecimila fallimenti dal 2007 e 19 miliardi non ancora incassati. Con il decreto Passera, le banche possono attingere al fondo di garanzia della Cassa depositi e prestiti ottenendo un costo del denaro ridotto e

riuscendo a praticare tassi inferiori alle imprese che vanno a scontare le fatture. «Ma siamo arrivati al paradosso che è il creditore a pagare gli interessi su quel che deve avere» sottolinea il presidente dell'Ance (l'associazione dei costruttori), Paolo Buzzetti. «L'impegno del governo Monti è lodevole, ma alla fine le banche non si fidano comunque delle amministrazioni e dei loro tempi di pagamento». Buzzetti non ha dubbi: «Bisogna pagare tutto e subito». Tanto, ironizza, «l'esistenza di questo debito è risaputa anche per le strade di Bruxelles».



Pronto il decreto Clini sui bioshoppers. Ecco tutte le caratteristiche per monouso e riutilizzabili

# I sacchetti bio? Conta l'utilizzo

## Per l'alimentare 30% di plastica riciclata, 10% per il resto

DI LUIGI CHIARELLO

**B**ioshoppers obbligatori presto in ogni negozio. Eccolo finalmente il decreto con cui il ministro dell'ambiente, **Corrado Clini**, detta le caratteristiche a cui devono rispondere i sacchetti bio mono e multi uso, in sostituzione dei sacchetti di plastica, per l'asporto merci. Il provvedimento attua l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 28/2012, che disponeva la messa a punto di caratteristiche tecniche ben precise a cui i sacchetti bio devono attenersi per poter essere messi in vendita.

E sostituire definitivamente le vecchie «buste di plastica». I sacchetti vengono suddivisi in tre categorie: quelli misti, utilizzabili per l'asporto di merci alimentari e non, quelli per il trasporto di soli generi alimentari, quelli per i soli non alimentari. Questi sacchetti potranno essere messi in vendita o consegnati gratuitamente. Ma le caratteristiche dettate dal decreto Clini saranno vincolanti anche per la loro importazione. In particolare: i sacchetti monouso da usare per l'asporto delle merci dovranno essere biodegradabili e compostabili, nonché conformi alla norma tecnica UNI EN 13432:2002. Al contrario, i sacchetti riutilizzabili dovranno essere

composti da polimeri diversi da quelli dei monouso. E avere una maniglia esterna:

- con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, se destinati a trasportare



alimenti;

- con spessore superiore a 100 micron e una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati all'uso alimentare.

Oppure avere una maniglia interna:

- di spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% se per uso alimentare;

- con spessore superiore a 60 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% se non destinati a uso alimentare.

Il decreto consente anche la vendita o la messa in circolazione gratuita di sacchi riutilizzabili per il trasporto

merci, se fatti di carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.

Ma tornando ai bioshoppers, i sacchi dovranno riportare stampigliato le seguenti diciture:

- per i monouso la scritta «sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma Uni En 13432:2002. Utilizzabile per la raccolta di rifiuti organici»;

- per i riutilizzabili con maniglia esterna la dicitura: «sacco riutilizzabile con spessore superiore a 200 micron - per uso alimentare» oppure «sacco riutilizzabile con spessore

superiore a 100 micron - per uso non alimentare»;

- per i riutilizzabili con maniglia interna la dicitura: «sacco riutilizzabile con spessore superiore a 100 micron - per uso alimentare», oppure «sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».

Ora, il decreto è stato inviato alle commissioni parlamentari competenti per il necessario parere. Che dovrà giungere entro il 25 febbraio 2013



Il testo del decreto sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)

**ANDRÀ AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE UE**

## *Ma il decreto è sub judice*

Presentando in Parlamento il decreto di natura non regolamentare sugli shoppers, i ministri Clini (ambiente) e Passera (sviluppo economico) hanno completato un faticoso percorso ambientalista iniziato nel 2006. Allora l'Italia decise di mettere al bando le buste di plastica tradizionali a favore di materiale biodegradabile, ma il divieto entrò in vigore dal 1° gennaio 2011, oltretutto senza sanzioni per chi trasgrediva.

Il decreto non contiene peraltro novità rispetto agli indirizzi già espressi, vietando sacchetti di plastica della spesa non biodegradabili con spessore inferiore ai 60 micron.

La scelta, particolarmente sostenuta da Corrado Clini, non incontra tuttavia il favore delle associazioni dei piccoli produttori che denunciano una normativa a loro giudizio favorevole a un solo produttore monopolista, con il rischio concreto di chiusura delle attività per i piccoli e i medi produttori. Le aziende produttrici e trasformatrici di materiali plastici nel nostro paese sono più di 5 mila, quasi tutte piccole e medie, e quelle con oltre i cinquanta addetti sono solo alcune centinaia.

Secondo la Cna, dietro l'angolo c'è una perdita di circa 10 mila posti di lavoro e sarebbe stato opportuno attendere i risultati di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, già costituito in ambito UNI/Uniplast, per definire criteri di degradazione e biodegradabilità dei materiali termoplastici.

Dall'altro lato, c'è l'impegno concreto di alcuni grandi produttori di sacchetti biodegradabili, di creare nuove opportunità di lavoro in aree di grave crisi industriale.

La novità è ora il decreto, sottoposto al parere di senato e camera. Mentre Palazzo Madama ha confermato il sostanziale assenso all'indirizzo del governo, il governo attende ora il parere delle commissioni ambiente e attività produttive della camera dei deputati, atteso per lunedì 11 febbraio.

In ogni caso, il governo dovrà notificare la nuova normativa alla Commissione Ue, dove già in passato si sono manifestate forti perplessità di alcuni importanti paesi in ordine ai limiti alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci.

*Antonio Giancane*

*Stop dall'Autorità di vigilanza: il decreto volta le spalle al mercato*

# Appalti, parametri al palo

## *Nel dm valori più alti delle vecchie tariffe*

DI **BENEDETTA PACELLI**

**I**l regolamento sui parametri per le gare di appalto inciampa nello stesso vincolo contenuto nella legge delega (1/12 modificato dal dl Sviluppo 83/12): supera le vecchie tariffe professionali e volta le spalle al mercato. Lo fa rilevare l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel parere (n. 0014435 del 06/02/13) inviato al ministero della giustizia sullo «Schema di regolamento che definisce i parametri da utilizzare per la determinazione dell'importo da porre a base di gara nell'ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria e architettura». Un testo molto atteso dopo che il decreto legge sulle liberalizzazioni aveva di fatto cancellato ogni riferimento tariffario, privando le stazioni appaltanti di regole per calcolare gli importi e per determinare le corrette procedure per l'affidamento. E alimentando una situazione di eccessiva discrezionalità. Una situazione destinata, però, a protrarsi ancora a lungo, visto il mix combinato della conclusione imminente della legislatura, anche se il testo potrebbe procedere nel suo iter, e della

richiesta invece dell'Autorità di raddrizzarne il tiro. Senza considerare inoltre che sul provvedimento pende ancora il parere del Consiglio di stato che dovrebbe arrivare proprio in questi giorni. In ogni caso, le osservazioni dell'Autorità, che seguono quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rileva una serie di criticità invitando l'ufficio legislativo di Via Arenula a rimetterci mano. Innanzitutto, rileva l'Avcp, il quadro di sintesi e le verifiche elaborate dal ministero della giustizia con tanto di grafici e tabelle presenti nella relazione illustrativa non sono sufficienti a ricavare che i parametri non determinino corrispettivi maggiori delle vecchie tariffe. In questo senso, l'organo di vigilanza guidato da Sergio Santoro suggerisce che nella predisposizione degli atti di gara il responsabile del procedimento abbia l'obbligo di accertare che non siano superati gli importi «delle

precedenti soglie tariffarie, con conseguente violazione del vincolo di cui al comma 2 dell'art. 1 del dm in esame». Qualora questo accadesse il prezzo a base d'asta dovrebbe essere ridotto «almeno del valore ricavabile dalle precedenti soglie». Non solo perché per

l'Autorità i parametri per il calcolo del corrispettivo «non sembrerebbero riconducibili ai risultati di un'analisi di mercato, ma piuttosto a un approccio pragmatico che ha assunto quali riferimenti le precedenti tariffe e quelle del recente dm 240/10. Quindi, il ricorso ai parametri deve essere effettuato nel rispetto del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/06) che indica che le stazioni appaltanti hanno la possibilità non l'obbligo di riferirsi alle tariffe professionali». Di conseguenza è consentito loro determinare l'importo della prestazione, tenendo conto delle precedenti esperienze di affidamento e dell'andamento del mercato, nel caso in cui i parametri del decreto in discussione «conducano a corrispettivi, da ritenersi quale massimo di riferimento, superiori».

## OIC E AMBIENTE

# Certificati con regole certe

DI ANDREA FRADEANI

Regole contabili certe per i certificati ambientali. L'Oic, con l'approvazione degli standard 7 e 8, detta le modalità di presentazione, nei conti civilistici, di incentivi e penali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei gas serra. Il primo documento riguarda i certificati verdi. Questi si possono vendere sul mercato oppure riconsegnare al Gse a un prezzo predeterminato. Il produttore verde rileverà, secondo competenza, i ricavi da certificati (simili a contributi in c/esercizio, quindi in A5) nel periodo di produzione dell'energia pulita; la

contropartita sarà un credito verso il Gse da esprimere al valore di riacquisto. La vendita sul mercato genera ricavi che, qualora oltre l'esercizio di competenza, dovranno qualificarsi, per la differenza fra valore iscritto e realizzato, come sopravvenienza attiva (voce A5) o passiva (voce B14). Per le aziende che immettono energia elettrica da fonti non rinnovabili, l'acquisto dei certificati verdi è un costo per ottemperare alla normativa (voce B14). Al termine dell'esercizio, se i titoli sono inferiori al necessario, si rileverà il costo di competenza, determinato sulla base dei prezzi di mercato in pari

data, contro una passività che può consistere in un debito verso il Gse (per la consegna dei certificati, voce D14) o in un fondo rischi (se l'ammontare è incerto, voce B3); nel caso contrario si riscontrerà il costo non di competenza. Il secondo principio disciplina i «certificati grigi». Gli acquisti di titoli, onere di compliance, saranno imputati in B14; i ricavi derivanti dalla loro vendita, vista la natura accessoria, confluiranno nella voce A5. Più semplice il trattamento riservato da Oic 7 e 8 ai trader dei certificati: la loro compravendita alimenterà le voci A1 e B6 oltre a quelle relative alle rimanenze finali.

## RELAZIONE

# *Corte conti Ue incoraggia il riciclo dei rifiuti*

Incentivare la partecipazione e l'adesione dei cittadini, attuare la raccolta differenziata, applicare una tassa sulle discariche, concedere incentivi tariffari per incoraggiare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti, sono queste le indicazioni che la Corte dei conti europea dà con una relazione speciale. Si tratta della n. 20/2012 pubblicata a fine gennaio 2013. La relazione è intitolata «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli stati membri, degli obiettivi della politica dell'Ue in materia di rifiuti?». La relazione ha valutato direttamente il rendimento di 26 infrastrutture per la gestione dei rifiuti selezionate e dei relativi aiuti concessi. La Corte, pur riconoscendo che in tali regioni è genericamente migliorata la gestione dei rifiuti, ha sentenziato che l'efficacia del finanziamento concesso, tramite le misure strutturali per le infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani, è stata ostacolata dalla scarsa attuazione di misure di sostegno. Secondo la relazione, il rendimento delle infrastrutture cofinanziate dipendeva in larga misura dalle strategie di raccolta dei rifiuti, non adeguatamente sostenute. La Corte sostiene che si dovrebbero attuare misure informative, amministrative ed economiche, in direzione della raccolta differenziata e disincentivando l'utilizzo delle discariche. La relazione è un'occasione per evidenziare i progressi ottenuti dalla Sardegna, una delle regioni monitorate, in tema di rifiuti; la Corte ha infatti osservato un incremento del tasso di raccolta differenziata passato dal 2% nel 2000 al 43% nel 2009.

## LA TRIPLICE FURBATA


# I SINDACATI BARANO

## I 200 mila iscritti finti di Cgil, Cisl e Uil

Parlano di un milione e mezzo di tessere tra gli statali ma i numeri certificati dall'agenzia pubblica sono nettamente inferiori

### LE TESSERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La differenza tra i dati dei sindacati e quelli dell'Aran



#### Le categorie non calcolate dall'Aran e ricomprese negli iscritti della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil

- ✗ Lavoratori precari della pubblica amministrazione: 251.106 meno i circa 130 mila della scuola che invece l'Aran conteggia: 120 mila
- ✗ Dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni a Statuto Speciale: 93.928
- ✗ Sanità privata: 130 mila
- ✗ Vigili del Fuoco (32 mila), polizia penitenziaria (40 mila) e addetti dell'igiene ambientale (42 mila): 114 mila

**Mancano all'appello più di 200 mila iscritti**

Dati Cgil, Cisl e Uil, Ragioneria generale dello Stato, Alap (associazione italiana specialità privata) e Federambiente

#### TOBIA DE STEFANO

AAA cercasi 200 mila tessere sindacali «fantasma» che si sono smarrite nel breve percorso che porta dalle centralissime sedi romane degli statali di Cgil, Cisl e Uil fino al palazzo di via del Corso dell'Aran, l'agenzia che contratta con le confederazioni per il solo settore pubblico. Cos'è successo? Semplice, da circa tre lustri a questa parte l'ente della Pa misura la rappresentatività di tutte le sigle nei ministeri, nelle agenzie fiscali, nelle Regioni, nella scuola ecc. Come fa? Prende le deleghe del lavoratore (quelle che autorizzano le pubbliche amministrazioni alle trattenute in busta paga) e le incrocia con i voti raccolti nelle elezioni periodiche delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie): dal rapporto ne viene fuori l'indice

di rappresentatività che dà il peso effettivo di ciascun sindacato e consente di attribuire i distacchi. L'ultimo rilevamento, quello di novembre 2012, non è andato granché bene. Nel senso che per la prima volta le deleghe (quindi gli iscritti) alla funzione pubblica sono diminuite. Qualche esempio: nel comparto "Sanità" calano tutti. La Cgil ci rimette un 10% secco (da 82.650 a 74.270), la Cisl fa ancora peggio (da 81.511 a 71.566) e la Uil tira un sospiro di sollievo: da 48.206 a 46.915, la flessione è inferiore al 3%. I motivi sono diversi: sicuramente hanno influito il blocco del turn over, la mancata stabilizzazione dei precari e la forte politica di prepensionamenti, ma fin qui tutto rientra nella norma. Il mistero è un altro. Se si confrontano i numeri dell'Aran con quelli dei sindacati di categoria,

infatti, i conti non tornano.

Prendiamo il caso della Cgil. Secondo l'agenzia statale le deleghe dei lavoratori del settore pubblico a trattenere dalla busta paga la quota a favore di Camusso e compagni sono 186 mila 382 contro i 411.924 iscritti del comparto (dati 2011) messi nero su bianco dal sindacato. E lo stesso discorso vale per la scuola, l'università, la ricerca, l'alta formazione artistica e musicale (Afam) e il personale non dirigente di altri enti (tra questi c'è il Cnel): 138.375 dice l'Aran e 201.918 scrive la Cgil Flc. Insomma all'appello mancherebbero circa 290 mila tessere.

Altri numeri, questa volta in casa Cisl. Per l'ente pubblico le deleghe degli statali di Bonanni sono meno di 173 mila (basta sommare i vari comparti fatta eccezione per scuola e università), mentre le re-

centissime rilevazioni della confederazione di via Po sugli iscritti 2012 parlano di 325 mila 666 tessere (e comunque i dati del 2011 non divergono di molto). E su scuola e università che abbiamo scorporato sopra? Cambia poco. Per l'Aran le deleghe sono rispettivamente a quota 154.212 mila e 7.083, per la Cisl invece le tessere si attesterebbero a 227.885 mila e 9.358. Calcolatrice alla mano balzano quasi 230 mila iscritti.

Non fa eccezione la Uil. In via Lucullo ci dicono (dati ufficiali sugli iscritti 2011) che sommando tutte le voci della pubblica amministrazione (sanità ed enti locali, lavoratori degli organi costituzionali, scuola ed Fp) raggiungiamo quota 339.551 tessere. Eppure l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi-

nistrazioni certifica intorno alle 187 mila deleghe (187.120) a favore di Angeletti & C. Circa 152 mila in meno.


Insomma c'è qualcosa che non quadra se rispetto ai numeri di Cgil, Cisl e Uil mancano 670 mila iscritti. Evidentemente l'Aran non conteggia alcune categorie che invece sono ricomprese nei dati ufficiali di Camusso, Bonanni e Angeletti. Ecco la spiegazione della stessa agenzia. La premessa: «Questi dati - sottolinea un funzionario - sono certificati dal comitato paritetico (*ndr* riunioni del 20 settembre 2012 e del 29 ottobre 2012) composto anche dai rappresentanti delle confederazioni dei sindacati». In soldoni: sono stati validati anche da Cgil, Cisl e Uil. La ciccia: «Nella nostra fotografia sullo stato dell'arte (al 31 dicembre del 2011) - continua un dirigente - non sono ricompresi i lavoratori che hanno un contratto a tempo determinato, alcune categorie assimilabili al pubblico impiego, ma con rapporto di lavoro privatizzato, come la sanità privata o i vigili del fuoco e alcuni enti delle Regioni a statuto speciale che hanno un contratto diverso rispetto a quello dell'Aran nazionale. Per esempio? Tutti gli enti locali di Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, mentre per la Sardegna e la Sicilia bisogna scorporare solo gli enti regionali, quindi, per capirci, i Comuni sono inclusi». E sostanzialmente la stessa cosa ce la dicono Cisl e Uil. Sintetizza Giovanni Faverin, segretario generale della Funzione pubblica della Cisl: «Nei dati dell'agenzia non sono ricompresi i dirigenti che non hanno votato (ma non c'entra con le iscrizioni *ndr*), i precari, una parte dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e quella fetta abbastanza consistente dei nostri iscritti che si sono spostati nella sanità privata, nel terzo settore e nelle municipalizzate». Mentre Alfredo Garzi, responsabile per l'organizzazione della funzione pubblica della Cgil precisa: «Noi organizziamo anche i lavoratori della sanità privata, dell'igiene ambientale e delle cooperative private che non sono calcolati dall'Aran. E si tratta di una fetta rilevante delle tessere rispetto al totale della funzione pubblica. Poi ci sono i settori che prima

erano pubblici e che in seguito sono stati privatizzati (per esempio i lavoratori ex Ipab) e i pubblici non contrattualizzati (vigili del fuoco, polizia penitenziaria ecc.)». Numeri ufficiali? Insomma, quanti sono gli iscritti tra i vigili del fuoco? E tra i contratti a termine e i dipendenti delle autonomie locali? È possibile che la differenza tra i dati Aran e quelli sindacali stia tutta in queste categorie? È chiedere troppo, le cifre non le dà nessuno.

E allora i calcoli proviamo a farli noi. Punto uno: i precari. La Ragioneria dello Stato ci dice che nel 2011 il totale dei lavoratori flessibili (tempo determinato, formazione lavoro, interinali e lavori socialmente utili) della pubblica amministrazione dava 251.106. Se a questi togliamo i 130 mila e passa della scuola, che almeno per gli incarichi annuali sono conteggiati dall'Aran, arriviamo a 120 mila unità. Punto due: secondo le ultime rilevazioni della stessa Ragioneria dello Stato i dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni a Statuto Speciale sono 93.928. Punto tre: per l'Asiop (l'associazione italiana ospedalità privata) la sanità privata (che è di gran lunga la categoria, tra quelle assimilabili al pubblico impiego ma con rapporto di lavoro privatizzato, più corposa) impegna complessivamente circa 130.000 unità, pari a un 25% rispetto al personale impegnato nella sanità pubblica. Punto quattro: sommando vigili del fuoco (32 mila), polizia penitenziaria (40 mila) e addetti dell'igiene ambientale (42 mila), a stento si superano le 110 mila unità (dati Ragioneria generale dello Stato e Federambiente).

Morale della favola: anche volendo dire che tutti i precari, i lavoratori delle regioni a Statuto speciale e della sanità privata, i vigili, i poliziotti e gli addetti all'igiene ambientale sono iscritti ai tre principali sindacati italiani i conti non tornano. Ma la cosa è palesemente inverosimile (da fonti non ufficiali tra la stessa sanità, le cooperative e il terzo settore gli iscritti alla Cgil non supererebbero le 50 mila unità, quelli della Cisl quota 20 mila e alla Uil le 15 mila). E anche volendo considerare non completamente omogenei i dati dell'Aran rispetto a quelli dei sindacati ci sono almeno 200 mila

tessere che non si riesce a capire bene da chi siano state firmate. Certo, se fosse possibile fare un controllo sugli iscritti dichiarati da Cgil, Cisl e Uil sarebbe tutto più semplice e trasparente. Ma questa è un'altra storia.





Napoli, 23 gennaio 2013

- Ai Sig.ri **Sindaci e Assessori LLPP**
- Ai **Responsabili Gare e contratti**
- Al **Segretario Generale**

Loro Indirizzi

**OGGETTO: Appalti e Contratti centralizzati per i Piccoli Comuni a decorrere dal 1° aprile 2013 (art. 33, comma 3bis DLgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici").**

In data odierna **ASMEL**, l'Associazione promossa da ASMEZ, ANPCI e da ASMENET Campania e Calabria - forte dell'esperienza della centrale di committenza Asmez **che ha condotto numerose gare pubbliche operando anche presso il MEPA** (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) giusto Protocollo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha istituito la **Centrale di Committenza consortile** ed ha approvato lo schema di «**accordo consortile**» ai sensi e per gli effetti della legge n. 135/2012 per consentire agli enti aderenti di ciascuna provincia il pieno rispetto della normativa e per non incorrere nel **blocco delle procedure di gara dal 1.4.2013**.

La disposizione richiamata, infatti, deve essere applicata come procedura ordinaria, non prevedendo deroghe per importi ridotti o per tipologia o in presenza di ragioni di urgenza (Corte dei Conti, deliberazione n. 271/2012 SRCPIE). **In caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi.**

Detto accordo consortile lascia alle singole amministrazioni **il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti e non comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese per ciascuna procedura sono a carico degli aggiudicatari.** Ciò al fine di conseguire la riduzione degli oneri derivanti dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure di gare telematiche.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla partecipazione alla Centrale di Committenza Asmel, si prega di compilare la richiesta sottostante.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Scrivere alla casella e-mail [posta@asmel.eu](mailto:posta@asmel.eu)

Il/la dr./ssa \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

E- Mail \_\_\_\_\_

di essere contattato e di ricevere fac-simile delibera e allegati

SEDE SOCIALE  
Via Verdi, 2  
21013 GALLARATE (VA)

SEDE SECONDARIA  
Via Mombarone, 3  
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

SEDE OPERATIVA  
Centro Direzionale, Isola G/1  
80143 NAPOLI